1 .Premessa

Il seguente "Rapporto Ambientale Preliminare" è parte del percorso di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Imperia. Nella relazione sono contenuti i dati richiesti sia dalla normativa Europea che nazionale per la valutazione dell' impatto sulle varie componenti ambientali che l'attuazione del Piano Faunistico Venatorio può comportare.
(Direttiva Europea 2001/42/CE) (D.L. n° 152 del 2 /4/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.)
La Valutazione Ambientale Strategica è normata a livello Europeo dalla Direttiva 2001/42/CE che precisa quali debbono essere le finalità inderogabili degli interventi proposti " *…garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell' elaborazione e dell' adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile…".*
Alla luce del dettato di cui sopra si evince che il Rapporto Ambientale Preliminare è lo strumento conoscitivo di base contenente proposte gestionali e linee programmatiche, in un ottica sostenibile nei confronti dell' ambiente su cui si potrà effettuare la Valutazione Ambientale Strategica analizzando i contenuti e le opzioni di intervento contenute nel Piano Faunistico Venatorio.
Il percorso di valutazione prevede la consultazione e la partecipazione delle componenti sociali e amministrative con competenze specifiche nella tutela e gestione dell' ambiente. Tali componenti possono esprimere valutazioni e suggerire indicazioni al fine di superare eventuali momenti critici nella individuazione di percorsi di attuazione di misure idonee alla soluzione di problematiche ambientali.
Il Rapporto Ambientale Preliminare costituisce quindi la piattaforma di dati su cui la Regione Liguria è competente per esprimere un giudizio in merito alla regolarità del Rapporto Ambientale stesso e della integrante proposta di Piano Faunistico.
Nel Rapporto Ambientale Preliminare saranno contenute le informazioni propedeutiche relative alle interazioni tra gli istituti gestionali e le attività venatorie nei confronti delle zone inserite nella " Rete Natura 2000". Le valutazioni di sostenibilità tra le varie opzioni gestionali e le aree inserite nella " Rete Natura 2000" verranno analizzate nello Studio di Incidenza che sarà oggetto di Valutazione di Incidenza.

2. Contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare

Le informazioni contenute nel Piano Ambientale Preliminare sono la piattaforma su cui si valuta l'idoneità delle soluzioni proposte nella redazione del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Imperia e contengono:

- Individuazione della normativa relativa alla direttiva 2001/42/CEE (VAS)
- Considerazioni generali e valutazioni sul Piano faunistico Venatorio precedente
- Individuazione delle Aree Protette inserite nella " Rete Natura 2000"
- Valutazione dei punti qualificanti per il nuovo PFV in relazione alle scelte gestionali e all' assetto degli istituti territoriali

3. Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

La valutazione Ambientale Strategica consiste in una procedura tecnico amministrativa volta alla valutazione di idoneità ambientale nei confronti degli interventi programmatici individuati nel Piano Ambientale Preliminare. L'analisi di conformità tra le ipotesi di applicazione a fini di sviluppo compatibile e la realizzazione dei progetti con relativo impatto ambientale permettono di valutare il reale grado di incidenza sulle biocenosi interessate.

Tali valutazioni pertanto formano un giudizio strategico in merito alla sostenibilità ambientale delle proposte , dei progetti e delle iniziative contenute nel Piano Ambientale Preliminare,in relazione alle conoscenze relative allo status delle cenosi sia animali che vegetali nonché alle componenti abiotiche del territorio oggetto di intervento.

Non va sottovalutato l'esame di eventuali elementi in grado di condizionare attività umane aventi significati di valenza sociale ed economica.

3.1 Riferimenti Legislativi relativi alla Valutazione Ambientale Strategica

Normativa comunitaria	Direttiva 2001/42/CE	*Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*
Normativa nazionale	Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128	*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*
	Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4	*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Dlgs 3 aprile 2006*
	Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152	*Norme in materia ambientale*
Normativa regionale	L. R. n. 32 del 10 agosto 2012	*Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38*

3.1.1. Normativa comunitaria

Il principale riferimento normativo relativo ai procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica avente come oggetto l'analisi degli impatti di progetti, piani o proposte di interventi sull' ambiente è costituito dalla Direttiva 42/2001/CEE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27/6/2001, conosciuto come " Direttiva VAS".

Obbiettivo di tale Direttiva è quello di "*garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente*" (art. 1)

Lo strumento normativo delegato per tale finalità è appunto la "Direttiva VAS" che coniuga la possibilità di uno sviluppo sostenibile con interventi compatibili con la conservazione ambientale.

Nel regolamento attuativo viene specificato che la valutazione ambientale "*deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa*" (art. 4).

Tale metodo operativo, attivo fin dalle prime fasi propositive di pianificazione , permette una valutazione di compatibilità ambientale a livello progettuale delle ipotesi di intervento al fine di evitare successive criticità.

Altro elemento qualificate di tale normativa è la possibilità di intervento da parte di categorie sociali aventi interesse specifico nei confronti delle politiche ambientali.

Sono inoltre individuate valutazioni "in corso d'opera" durante l'attuazione dei piani e/o progetti approvati al fine di evitare problematiche nei confronti dell' ambiente. Tale fondamentale compito è

delegato alle istituzioni che, "*per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi*", e dei "*settori del pubblico che sono interessati dall'iter decisionale nell'osservanza della presente direttiva o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate*" (art. 6).

I settori di competenza della " Direttiva VAS" definiti dall' art. 3 sono individuati nei seguenti : " *i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli*".

La Direttiva 42/2001/CEE demanda agli Stati membri il processo di inserimento dell'iter procedurale nell'ambito della normativa nazionale di tutela ambientale.

3.1.2. Normativa nazionale

Il Decreto legislativo del 3/4/2006 n° 152 " Norme in materia ambientale " - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) , per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) recepisce la Direttiva 42/2001/CEE .

La normativa specifica relativa alla "VAS" è trattata negli articoli dal n°7 al n°22. In particolare l'articolo n° 7 individua la sfera di competenza entro la quale deve essere applicata la VAS : i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, devono essere sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica, così come tutti quelli che interessano SIC e ZPS e, più in generale, tutti quei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

L'art. 9 contiene le indicazioni per la valutazione degli effetti ambientali dovuti alla realizzazione di piani e/o progetti proposti e le eventuali possibilità alternative per raggiungere i risultati prefissi.

In tale articolo è precisato che il Rapporto Ambientale deve contenere una Sintesi non Tecnica, nell' Allegato I sono inoltre ulteriormente specificati i temi da valutare nel Rapporto Ambientale.

L'approvazione del Piano è subordinata al giudizio di compatibilità ambientale formulato dall'autorità responsabile della valutazione ambientale che con una Dichiarazione di Sintesi esprime un giudizio di merito relativo alla congruità delle proposte del Piano e ne analizza le opzioni alternative indicando le possibilità di controllo.

Il Decreto legislativo del 3/4/2006 n° 152 è stato integrato dal Decreto legislativo del 16/1/2008 n° 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"; l'Allegato VI del Decreto precisa i dati che devono essere inserite nel rapporto ambientale.

La normativa è stata completata dal D.L. n. 128 del 29 giugno 2010 **"***Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"*.

3.1.3. Normativa Regionale

Le indicazioni di legge relative alla Valutazione ambientale sono state unificate da parte della Regione Liguria nella legge regionale n. 32 del 10 agosto 2012, pubblicata sul BURL n.15 del 16 agosto 2012. Tale legge non modifica l'assetto normativo , ma definisce dettagliatamente il percorso della procedura VAS, analizzando la compatibilità di piani e/o progetti con le finalità di conservazione dell'ambiente.

4. Il Piano faunistico- Venatorio Provinciale

La legge n° 157 dell' 11 febbraio 1992 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" detta precise norme di attuazione per l'esecuzione dei piani faunistici.

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale rappresenta lo strumento con il quale la Provincia esercita la propria facoltà di disciplinare in materia di pianificazione e programmazione faunistico- venatoria del territorio. Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale costituisce il documento fondamentale di programmazione mediante il quale la pubblica amministrazione precisa gli indirizzi, individua gli obbiettivi e programma le linee guida gestionali per gli interventi di tutela e potenziamento della fauna selvatica e per la pianificazione dell' esercizio venatorio.

L' Art. 10 comma 1 della suddetta Legge recita : "Tutto il territorio nazionale è soggetto a pianificazione faunistico –venatoria finalizzata,per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie , al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio."

Va peraltro precisato che l'art. 117 della Costituzione, così come modificato dall'art. 3 della Legge costituzionale. n. 3 del 18 ottobre 2001, stabilisce che "…..spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato", tra le quali la caccia. Inoltre, l'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL), aveva sancito che"..spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: caccia e pesca nelle acque interne" L'art. 20, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce, inoltre, che "la Provincia: …; b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;".

Pertanto , il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Imperia si attiene pienamente alle disposizioni regionali in materia faunistico – venatoria normate dalla L. R. del 1 luglio 1994, n. 29 "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio".

In particolare per quanto riguarda i piani provinciali è prevista un'ulteriore individuazione di comprensori omogenei a livello sub-provinciale ispirati a criteri di omogeneità faunistico -ambientale.

In questo contesto potranno essere individuati i vari istituti gestionali, con superfici territoriali percentualmente definite dalla stessa legge.

La redazione del nuovo PFV sarà articolata sul seguente percorso:

- Determinazione del Territorio Agro-Silvo-Pastorale -TASP-
- Individuazione della Zona Faunistica delle Alpi
- Delimitazione delle aree protette provinciali (Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura) e recepimento aree protette regionali (Parco Alpi Liguri – Giardini Botanici Hanbury - Foreste demaniali) e siti "Rete Natura 2000"- art 10 comma 8
- Delimitazione degli Ambiti territoriali di Caccia e del Comprensorio Alpino

- Delimitazione delle zone previste per la produzione di fauna selvatica: Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, Zone per addestramento cani e per gare cinofile, art.10 comma 8
- Definizione dei criteri per la costituzione di Aziende Faunistico Venatorie o Agro Turistico venatorie
- Definizione degli indirizzi gestionali per le varie specie di fauna selvatica di interesse venatorio

4.1 Normativa internazionale – nazionale - regionale per la stesura del PFV

Normativa internazionale	Direttiva 2009/147/CE	*Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (sostituisce la precedente Direttiva 79/409/CEE del Consiglio).*
	Direttiva 79/409/CEE	*Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.*
	Direttiva 92/43/CEE	*Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica.*
	D.C. 19 Luglio 2006, n. 613	*Decisione della Commissione recante adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea. G.U. L 259 del 21 settembre 2006.*
	D.C. del 7 dicembre 2004, 798	*Decisione che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale. G.U. L 382 del 28 dicembre 2004.*
	Convenzione di Parigi (18 ottobre 1950)	*Protezione degli uccelli: durante il periodo di riproduzione; la migrazione di ritorno (marzo-luglio) e tutto l'anno per le specie minacciate di estinzione; regolamentazione mezzi di caccia.*
	Convenzione di Ramsar (2 febbraio 1971)	*Conservazione zone umide di importanza internazionale e degli uccelli acquatici*
	Convenzione di Washington CITES (3 marzo 1973)	*Regolamentazione commercio specie minacciate di estinzione.*
	Convenzione di Bonn (23 giugno 1979)	*Protezione delle specie migratrici Integrazione delle misure di protezione dei diversi stati.*
	Convenzione di Berna (19 settembre 1979)	*Conservazione vita selvatica e ambiente naturale in Europa, della flora e fauna selvatiche e degli habitat*
	Convenzione di Rio de Janeiro (5 giugno 1992)	*Conservazione della biodiversità, uso durevole dei suoi componenti, ripartizione equa dei benefici delle biotecnologie.*

Normativa nazionale	Legge 11 febbraio 1992, n. 157	*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.*
	Legge 6 dicembre 1991, n.	*Legge quadro sulle aree protette*
	Legge 3 Ottobre 2002, n. 221	*Integrazioni alla Legge 11 Febbraio 1992, No. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE*
	D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357	*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*
	D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120	*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*
	DM 7 marzo 2012	*Quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (G.U. della Repubblica Italiana n. 79 del 3 aprile 2012)*
	DM 7 marzo 2012	*Quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (G.U. della Repubblica Italiana n. 79 del 3 aprile 2012)*
	DM 7 marzo 2012	*Quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (G.U. della Repubblica Italiana n. 79 del 3 aprile 2012)*
	D. L. 29 giugno 2010, No.128	*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*
	DM 26 marzo 2008	*Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva*
	DM 26 marzo 2008	*Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva*
	DM 3 luglio 2008	*Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva*
	DM 5 luglio 2007	*Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE*
	D. L 3 aprile 2006, No. 152	*Norme in materia ambientale*

Normativa nazionale	D.M. 20 gennaio 1999	*Modificazioni degli allegati A e B del DPR 8 Settembre 1997, No. 357, in attuazione della Direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE*
	D.M. 3 Aprile 2000	*Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE*
	D.M. 3 Settembre 2002	*Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000*
	D.M. 25 Marzo 2004	*Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE*
	D.M. 25 Marzo 2005	*Elenco dei Proposti Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografia mediterranea ai sensi della Direttiva 92/43/CEE*
	D.M. 25 Marzo 2005	*Annullamento della Deliberazione 2 Dicembre 1996 delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)*
	D.M. 25 Marzo 2005	*Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE*
	D.M. 25 Marzo 2005	*Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE*
	D.M. 17 ottobre 2007	*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).*
	D.M. 14 marzo 2011	*Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE.*
	D.M. 19 giugno 2009	*Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.*
	D.M. 27 aprile 2010	*VI elenco ufficiale delle aree protette.*

Normativa regionale	DGR 28 dicembre 2012, N°. 1716	*Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei Siti di Importanza Comunitaria e nelle Zone di Protezione Speciali Liguri*
	DGR 28 settembre 2012, N° 1145	*Adozione misure di conservazione SIC liguri regione biogeografica alpina e individuazione SIC della regione biogeografia alpina che necessitano del Piano di Gestione, ai sensi della l.r. n. 28/2009, art. 4. Sostituzione D.G.R. n.2040/2009*
	DGR 13 luglio 2012, N°. 864	*Approvazione linee guida per redazione piani di gestione dei siti di interesse comunitario e delle zone di protezione speciale terrestri liguri (art. 5, comma 2, l.r. 28/2009)*
	DGR 1 giugno 2012, N°. 649	*Approvazione dell'aggiornamento del nuovo Formulario Standard Natura 2000*
	L. R. n.28 del 10 luglio 2009	*Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità*
	D.G.R. n. 1077 del 17 ottobre 2006	*Misure transitorie di conservazione nelle Zone di protezione speciale (ZPS) limitatamente all'attività venatoria.*
	L.R. n. 24/2011	*Modifica L.R. n. 29/1994 Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*
	L.R. n. 12 del 1 giugno 2011	*Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012 2012/2013 e 2013/2014. modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni*
	L. R. n.24 del 16 giugno	*Rete di fruizione escursionistica della Liguria*
	L.R. n. 35 del 31 ottobre 2006	*Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale*
	L. R. n.21 del 16 novembre 2004	*Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne*
	L.R. n. 12 del 22 febbraio 1995	*Riordino delle aree protette.*
	L.R. n. 29 del 1 luglio 1994*	*Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio* **Testo coordinato delle norme concernenti la protezione della fauna omeoterma e il prelievo venatorio (con la l.r. 7 agosto 1996 n. 36, la l. r. 29 aprile 1997 n. 15, la l. r. 8 settembre 1999 n. 29, la l. r. 2 ottobre 2000 n. 38, la l.r. 3 settembre 2001 n. 28, la l.r. 4 settembre 2001 n. 31 e la l.r. 13 agosto 2002 n. 31.)*
	L. R. n.5 del 25 gennaio 1993	*Individuazione dell'itinerario escursionistico denominato "Alta Via dei Monti Liguri" e disciplina delle relative attrezzature*
	L. R. n.9 del 30 gennaio 1984	*Norme per la protezione della flora spontanea*
	D.G.R. n. 387 del 15 aprile 2011	*Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale (art. 5 L.R. 29/1994).*

Normativa regionale	D.G.R. n.1793 del 18 dicembre 2009	*Istituzione Rete ecologica - LR 28/2009 art.3*
	Deliberazione di Giunta regionale n.1687 del 4 dicembre	*Priorità di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e cartografia delle "Zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di Importanza Comunitaria"*
	Deliberazione di Giunta regionale n.1507 del 6 novembre 2009	*Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009*
	D.G.R. n.1444 del 2 novembre 2009	*Approvazione della rappresentazione cartografica degli habitat, delle specie ed altri elementi naturalistici rilevanti presenti sul territorio ligure*
	D.G.R. n.891 del 25 luglio 2008	*Approvazione schema di Protocollo di collaborazione tra Regione Liguria e Regione Piemonte per la gestione del Lupo nelle Alpi e delle specie protette ad ampio home range*
	D.G.R. n.126 del 9 febbraio 2007	*Indirizzi per le attività agro-silvo-pastorali nei siti della Rete Natura 2000 in Liguria*
	D.G.R. n.30 del 18 gennaio 2013	*Legge regionale n. 28/2009. Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani,progetti ed interventi - Sostituzione dgr 328/2006*
	D.G.R. n.1716 del 23 dicembre 2005	*Proposta di aggiornamento dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e di un nuovo Sito di Importanza Comunitario*
	D.G.R. n. 8 del 10 gennaio 2003	*Proposta di riperimetrazione in scala cartografica 1:10.000 dei siti di importanza comunitaria (pSIC) terrestri liguri*
	D.G.R. n. 772 del 19 luglio 2002	*Proposta di riclassificazione in Siti di Importanza Regionale (SIR) di talune aree proposte come Siti di Importanza Comunitaria liguri (pSIC)*
	D.P.G.R. n. 4/REG del 3 ottobre 2002	*Regolamento Regionale recante: "Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale n. 3 del 21 agosto 1995: Regolamento per la disciplina dell'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati, appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiami vivi per la caccia da appostamento (articolo 30 comma 2 legge regionale 29/1994)"*
	D.P.G.R. n. 5/REG del 3 ottobre 2002	*Regolamento Regionale recante: "Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale n. 1 del 17 luglio 1998: Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo ali- mentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 l.r.29/1994)"*
	D.G.R. n.270 del 25 febbraio 2000	*Individuazione delle Z.P.S. in Liguria*
	R. R. n.5/2008	*Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciali (zps) liguri*
	R. R. n. 3 del 1 agosto 2008	*Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 2 aprile 1997 n. 1 (Regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico-venatorie (articolo 32 comma 1 lettera a) - aziende agrituristico-venatorie (articolo 32 comma 1 lettera b). articolo 32 comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)*
	R. R. n. 3 del 21 agosto 1995	*Regolamento per la disciplina dell'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati, appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiami vivi per la caccia da appostamento (articolo 30 comma 2 legge regionale 29/1994)*

4.2 Normativa nazionale

La legge 11/02/1992, n. 157,"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", sancisce le linee guida per la pianificazione faunistico-vernatoria .

Tale legge recepisce le Direttive 79/409/CEE (ora sostituita dalla Direttiva 09/147/CE), 85/411/CEE e 91/244/CEE, con i relativi allegati, e che costituisce, inoltre, attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con Legge del 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

La Legge 157/92 individua come momento fondamentale della gestione faunistica i Piani Faunistici Venatori , e norma i rapporti tra le regioni e le province in merito alla pianificazione g faunistico-venatoria.

La Legge 157/92 all' Art. 1 comma 2 recita "l' esercizio venatorio è consentito a condizione che non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole".

L'art. 10 comma 1 della Legge 157/92 stabilisce che "*Tutto il territorio agro- silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e,per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio*".

L'art 10 comma 3 precisa che " *il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato, per una quota compresa tra il 20 e il 30 per cento (tra il 10 e il 20 per cento nella Zona Alpi), alla protezione della fauna selvatica (tra il 10 e il 20 per cento nella Zona Alpi). In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni."*

L'art 10 comma 5 stabilisce che una percentuale massima pari al 15 per cento del TASP può essere destinata a forme private di gestione della caccia: Aziende faunistico venatorie, Aziende agri-turistico-venatorie, Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

L' art. 10 comma 6 precisa : *"Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14."*

La legge 157/92 all' ART.10 comma 7 precisa che, *" ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo- pastorale, le Province predispongano, articolandoli per comprensori omogenei, i piani faunistico-venatori."*

I piani faunistico-venatori provinciali di cui al comma 7 comprendono :

a) le Oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, anche con interventi di ripristino e miglioramento degli habitat, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie. Nelle oasi, a prevalente finalità naturalistica, è vietata ogni forma di esercizio venatorio;

b) le Zone di ripopolamento e cattura (ZRC), destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio. Nelle ZRC, a prevalente finalità faunistico venatoria, è vietata ogni forma di caccia;

c) i Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri della corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

4.3 Normativa regionale

La Legge Regionale n. 29 del 1 luglio 1994 disciplina la tutela della fauna selvatica e l'esercizio venatorio: "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" perseguendo in particolare le seguenti finalità (art. 1, comma 1): "*La Regione nell'ambito delle funzioni che ad essa competono a norma della vigente legislazione e delle direttive comunitarie*

recepite dallo Stato italiano disciplina la tutela della fauna selvatica e il prelievo venatorio secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di fruizione delle risorse naturali. Con il concorso delle Province mantiene o adegua le popolazioni di tutte le specie di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico nel suo territorio ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche e scientifiche della Liguria. Assicura inoltre la protezione la gestione e la regolazione con le misure necessarie dei mammiferi e degli uccelli delle uova dei nidi e dei loro ambienti naturali. A tal fine la Regione tiene conto delle peculiari caratteristiche del territorio delle esigenze produttive economiche e ricreative e delle consuetudini locali."

La L. R. 29/94 prescrive inoltre che il PFV provinciale precisi :

- la ripartizione del territorio venabile nei vari istituti gestionali;
- la delimitazione del territorio agro silvo-pastorale venabile;
- l'eventuale delimitazione della zona delle Alpi;
- il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;
- l'individuazione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna.

Nel 2011 la Regione considerando che *"gli attuali Indirizzi regionali, adottati dalla Regione con DGR 287/2000, successivamente modificati dalla DGR 1295/2001 - tramite i quali le Province hanno predisposto la pianificazione faunistico-venatoria, tuttora in vigore - non sono più conformi al nuovo panorama normativo e pertanto necessitano di opportuno aggiornamento, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela della biodiversità (Rete Natura 2000) e inoltre che Piani faunistico-venatori provinciali, ormai scaduti e sottoposti a regime di proroga, ai sensi dell' articolo 6, comma 1 bis della l.r. 29/1994, non possono essere rinnovati in assenza dei nuovi Indirizzi regionali"* ha ritenuto *"non più prorogabile l'adozione di indirizzi regionali opportunamente aggiornati all'attuale quadro normativo in materia faunistico-venatoria e ambientale, al fine di poter fornire alle Province gli strumenti necessari per l'elaborazione dei nuovi piani faunistico-venatori"* ed ha pertanto adottato gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale con DGR n. 387 del 15 aprile 2011 "Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale (art. 5 L.R. 29/1994)".

Tali indirizzi pongono in particolare evidenza la necessità di individuare con il PFV provinciale, ai fini del computo del TASP protetto, i seguenti istituti:

- Valichi montani: aree istituite per un raggio di 1000 m attorno ai valichi interessati da consistenti flussi migratori, nei quali è vietata ogni forma di caccia;
- Aree boscate percorse dal fuoco: aree nelle quali vige il divieto di caccia ai sensi della

L.n.353/00, nei tempi e modi previsti dall'art. 46, comma 5 della l. r. 4/99 e ss. mm. ii.;

- Fondi sottratti all'esercizio venatorio, nelle tipologie previste all'art. 15 della L. n. 157/92 e all'art. 8 della l. r. n. 29/94, con particolare riferimento ai fondi chiusi, delimitati da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a m 1,2, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di m 1,5 e la larghezza di almeno 3 metri, la cui istituzione è notificata dai proprietari alla Provincia;
- altri territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria, tra cui le fasce di rispetto lungo la rete stradale e ferroviaria (m 50) e intorno ad abitazioni e immobili (m 100);
- le pareti di roccia**,** oggetto di nidificazione attuale o potenziale di Uccelli inclusi nell'Allegato II della Convenzione di Berna, nelle quali è istituito dalle Amministrazioni provinciali il divieto di arrampicata ai sensi dell'art. 11 l. r. n. 29/94.

Negli indirizzi si evidenzia l'esigenza di pianificare la ripartizione del territorio in relazione all' esistenza delle Aree Protette Regionali e delle Aree Natura 2000.

4.4 Procedura di approvazione

La procedura di approvazione del PFV ha inizio a seguito della definizione degli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria.

L'iter di approvazione del PFV è avviata dall'Amministrazione provinciale entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul BURL degli Indirizzi regionali; il PFV deve essere predisposto entro due anni dal ricevimento degli stessi.

Il piano è accompagnato da specifico Studio di incidenza ai sensi del DPR 357/97, della l.r. 28/09 e della DGR 30/13. La valutazione di incidenza è di competenza della Regione, che la realizza nell'insieme della procedura di VAS.

Il PFV è approvato dall'Amministrazione provinciale sentito il Comitato faunistico venatorio provinciale. Il piano è trasmesso alla Regione entro 15 giorni dall'approvazione; la Giunta regionale, verificata la compatibilità del PFV con gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria, lo approva entro centoottanta giorni dal ricevimento dei relativi atti.

L'insieme dei piani faunistico-venatori provinciali costituisce il piano faunistico-venatorio regionale.

Il PFV viene inviato alle Associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative ed ai Comuni per la pubblicazione all'Albo pretorio, entro 15 giorni dalla data di esecutività.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del PFV, il proprietario o conduttore di fondo che intenda vietare l'esercizio venatorio sullo stesso può effettuare specifica domanda al Presidente della Giunta provinciale; la domanda deve essere valutata entro 60 giorni. Eventuali modifiche al piano in corso di validità seguono la stessa procedura di cui sopra in relazione alle richieste variazioni.
Il PFV ha durata quinquennale ma è in vigore fino all'approvazione del piano successivo.

4.4.1. La Valutazione Ambientale Strategica – Procedura nei confronti del PFVP

Il Piano faunistico venatorio provinciale costituisce un tassello della pianificazione e gestione del territorio che può comportare delle interferenze con le Aree Natura 2000 (SIC e ZPS), pertanto a norma del D.P.R. 357/1997 art. 5 comma 2, è richiesta una valutazione di incidenza.
Tali valutazioni di incidenza sono inserite nel percorso della Valutazione Ambientale Strategica (D.Lgs.152/06 art.10 Comma 3) in quanto il rapporto ambientale costituisce parte dello studio di incidenza redatto in conformità a quanto espresso dalla DGR n. 30/2013 e della L.R. 28/09.

4.4.2. Individuazione Soggetti istituzionali competenti

A norma del D. Lgs. 152/ 06 art.5 le competenze istituzionali sono così individuate :

- Autorità proponente - Provincia di Imperia - soggetto istituzionale che predispone il Piano Faunistico Venatorio
- Autorità procedente - Provincia di Imperia - soggetto istituzionale che approva con delibera di Consiglio il Piano Faunistico Venatorio
- Autorità competente - Regione Liguria – Dipartimento Ambiente – Settore Valutazione di Impatto Ambientale – Soggetto istituzionale che esprime parere in merito.
- Istituzioni pubbliche competenti in materia ambientale

4.4.3 Enti direttamente competenti

Ente	***Indirizzo***
Provincia di Imperia	*Viale Matteotti 147 – 18100 Imperia*
Regione Liguria	*Piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova*
Ente Parco Alpi Liguri	*C/o Comune - Piazza Umberto I° - 18037 Pigna*
Area protetta regionale "Giardini Botanici Hanbury"	*Corso Montecarlo, 43 – 18039 Ventimiglia*
Istituto Zooprofilattico Provinciale del Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta.	*Via Nizza 4 – 18100 Imperia*
Arpa Liguria	*Via Bombrini 8 – 16149 Genova*
Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale	*Via Argine Sinistro – 18100 Imperia*
ASL 1 Imperiese – Servizio veterinario	*Via Aurelia 97 – 18038 Sanremo*
Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Liguria	*Via Balbi 10 - 16126 Genova*

4.4.4 Enti territorialmente interessati

Elenco Amministrazioni Pubbliche interessate territorialmente dal PFV

Soggetto	***Indirizzo***
Provincia di Savona	*Via Sormano, 12 – 17100 Savona*
Provincia di Cuneo	*Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo*
Comuni Provincia di Imperia (67)	

Comuni confinanti della Provincia di Savona	
Comuni confinanti della Provincia di Cuneo	
Regione Piemonte	*Via Principe Amedeo 17 – 10123 Torino*

4.4.5 Enti e/o Associazioni competenti in materia ambientale

Elenco Enti e/o Associazioni Pubbliche competenti in materia ambientale dal PFV

Soggetto	***Indirizzo***
A.T.C. Imperiese	*Piazza Bianchi 14 - Imperia*
C.A. Imperiese	*Piazza Bianchi 14 - Imperia*
Associazione Nazionale Uccellatori e Uccellinai (A.N.U.U.)	*c/o Speciale Antonio - Via Costamagna 21 - Imperia*
A.R.C.I. Caccia – Sez. Prov.le Imperia	*Via S. Lucia 55 - Imperia*
Federazione Italiana della Caccia (F.I.D.C) – Sez. Prov.le Imperia	*Via Des Geneys 22 - Imperia*
Unione Nazionale ENAL Caccia, Pesca e Tiro – Sez. Prov.le Imperia	*c/o Di Massimo Tristano – Str. S.Pietro Parà 7 - Sanremo*
Associazione Nazionale Libera Caccia – Sez. Prov.le Imperia	*c/o Cutrera Francesco - Via Maneira 22 F – Bevera - Ventimiglia*
Italcaccia - Sez. Prov.le Imperia	*c/o Calvi Giovanni – Str. Prato Delle Monache 6 - Sanremo*
Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.)	*Piazza S. Siro 38*
Italia Nostra – Sez. Prov.le	*c/o Maccario Adriano - Via San Bernardo 31 - Dolceacqua*
Legambiente – Sez. Prov.le	*c/o Lano Mario – Via De Sonnaz 99 - Imperia*
Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.)	*c/o Cassini germana - C.So Verbone 199 - Soldano*
Ekoclub International – Sez. Prov.le	*c/o FIDC - Via Des Geneys 22 - Imperia*
F.I.P.S.A.S. – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee	*c/o CONI - Via Belgrano 6 - Imperia*

Rangers d'Italia	*c/o Prette Lorenzo – Via Volta 31 - Sanremo*
Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.)	*Via Schiva 46 - Imperia*
Federazione Provinciale Coltivatori diretti di Savona (Coldiretti)	*Via L. Acquarone 8 - Imperia*
Unione provinciale Agricoltori di Savona (Confagricoltura)	*Via Quinto Mansuino 12 - Mercato dei Fiori - Sanremo*

4.4.6. Iter procedurale della Valutazione Ambientale Strategica del PFVP

Il Piano Faunistico Venatorio rientra tra quelli obbligatoriamente soggetti a Valutazione Ambientale Strategica che comprende le seguenti procedure:

A - Procedura di definizione del campo di indagine (Scoping)

La bozza cartografica e il Rapporto Ambientale Preliminare sono sottoposte alla consultazione delle Associazioni competenti in campo ambientale per valutare il grado di definizione del Rapporto Ambientale

B – Procedura di elaborazione del rapporto ambientale

Analisi e studio degli eventuali effetti indotti dall' adozione del PFV sull' ambiente, valutazioni delle possibili opzioni alternative e/o delle interventi di mitigazione

C – Procedura di consultazione

La Regione Liguria e la Provincia di Imperia comunicano ad Enti e/o Associazioni competenti la proposta del PFV e il Rapporto ambientale per possibili osservazioni

D – Procedura di valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle osservazioni pervenute

La Regione Liguria è delegata per norma ad effettuare Valutazione di Incidenza in merito alle proposte di pianificazione e gestione proposte nel Piano e si pronuncia conseguentemente sulla compatibilità ambientale del PFV. Eventualmente , qualora si esprima parere favorevole, la Regione Liguria potrà fornire prescrizioni volte alla mitigazione di sfavorevoli impatti ambientali.

F – Procedura decisionale

Il PFVP e il Rapporto Ambientale approvati con specifico parere dalla Regione Liguria , pubblicato sul BUR, saranno adottati dalla Provincia di Imperia con atto consigliare deliberativo e dovranno essere diffuse pubblicate a cura dell' Ente proponente, la Provincia di Imperia,

G – Monitoraggio Ambientale

Ai fini della valutazione degli eventuali impatti sui componenti biotici e abiotici degli ecosistemi interessati, dovuti ai piani o programmi previsti del PFV,sarà indispensabili precedere controlli di verifica della piena sostenibilità degli interventi.

4.4.7 Coerenza con la normativa ambientale

Il PFV costituisce strumento di pianificazione individuato dalla l. 157/1992, *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio,* e dalla L.R. 29/1994 e ss.mm.ii.). La legge 157/92 all' art1 comma 4/5 recepisce la direttiva 2009/147/CE (che sostituisce ed abroga la direttiva 79/409/CEE), alla Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli selvatici (Convenzione di Parigi), alla Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna). Gli Indirizzi regionali (DGR 387/11) stabiliscono che la pianificazione faunistico-venatoria tenga adeguatamente conto della rete Natura 2000. Tale indicazione è prevista dal DPR 357/97 *Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche* e ss.mm.ii., che prevede che i piani faunistico-venatori siano soggetti a valutazione di incidenza qualora insistano sui siti della rete Natura 2000.

Il DPR norma a livello nazionale l'applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva Habitat. A livello regionale, la l. 28/09 *Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità*, svolge analoga funzione.

Gli Indirizzi regionali puntualizzano il ruolo di tutela della fauna selvatica svolto da Parchi e Riserve nazionali e regionali, la cui normativa di riferimento è rappresentata dalla l. 394/91 e dalla l.r. 12/95.

Le finalità del processo di programmazione e pianificazione in coerenza con la normativa comunitaria perseguito dal PFV sono le seguenti :

- Tutela delle specie di cui alla Direttiva 2009/147/CE (Allegato I) e alle Convenzioni internazionali di Berna e di Parigi, recepiti nella l. 157/92 e, di conseguenza, nella l.r. 29/94. Gli stessi obiettivi sono dichiarati nelle convenzioni internazionali di Bonn e di Rio, oltre che nella Direttiva 92/43/CEE (Allegato IV).

- Tutela degli habitat, che discendono dalla Convenzione di Berna (art. 4) e, nell'ambito della rete Natura 2000, dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, recepiti con il DPR 357/97 e, di conseguenza, con la l.r. 28/09

- Prelievo sostenibile della fauna selvatica_previsti dalle Convenzioni di Berna (art. 7, Allegato III), di Parigi (art. 8) e di Bonn, dalle Direttive 92/43/CEE (Allegato V) e 2009/147/CE (Allegato II) e presenti nella l. 157/92 e nella l.r. 29/94.

Il PFV, redatto in conformità alla l. 157/92, alla l.r. 29/94 e agli Indirizzi regionali, deve essere coerente con le finalità delle direttive e delle altre norme citate.
La coerenza con la normativa riguardante la rete Natura 2000 costituirà la base propositiva nella pianificazione del PFV con conseguente elaborazione dello Studio di incidenza, inserito nel Rapporto Ambientale.

5. Valutazione dell' attuale PFV (2003) della Provincia di Imperia

Il Piano faunistico Venatorio della Provincia di Imperia, attualmente in vigore è stato approvato il 30.01.2003 (D.C.P. n. 10). L'attuale proposta di PFV non intende stravolgere l'assetto generale del PFV precedente in quanto si ritiene che le scelte operate in passato siano corrette e di conseguenza ancor oggi condivisibili , tuttavia si rendono necessari aggiornamenti a seguito di trasformazioni ambientali, di nuovi assetti delle zoocenosi e della variazione negativa del numero di partecipanti all' attività venatoria, in progressivo decremento numerico con forte sbilanciamento verso le fasce d'età più avanzate.Al fine di valutare gli aggiornamenti e le variazioni che saranno proposte nel PFV di cui questa relazione costituisce Rapporto Ambientale Preliminare si ritiene opportuno offrire una sintesi generale dell'impostazione del PFV della Provincia di Imperia attualmente vigente.

5 .1. Obiettivi principali

In relazione a quanto prescritto a norma di legge si possono individuare i seguenti punti qualificanti del Piano Faunistico Provinciale

- Tutela della fauna mediante creazione di istituti di protezione (Oasi, ZRC,Valichi Montani, fasce di rispetto)
- Disciplina dell'esercizio venatorio attraverso istituti gestionali : ATC-CA-AFV-AATV-ZAC
- Armonizzazione con Aree Protette Regionali e Aree Natura 2000
- Salvaguardia attività agricole da danni causati da fauna selvatica

- Individuazione criteri di prevenzione e tutela di danni a colture agricole
- Programmazione di interventi di miglioramento ambientale
- Valutazione di incidenza su ecosistemi inseriti in aree Natura 2000 e individuazione di interventi di mitigazione

5.2 Criteri per la pianificazione faunistico venatoria

La legge n° 157 dell' 11 febbraio 1992 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" detta precise norme di attuazione per l'esecuzione dei piani faunistici.
In particolare per quanto riguarda i piani provinciali è prevista un'ulteriore individuazione di comprensori omogenei a livello sub-provinciale ispirati a criteri di omogeneità faunistico -ambientale.
In questo contesto potranno essere individuati i vari istituti gestionali, con superfici territoriali percentualmente definite dalla stessa legge.
I momenti che hanno caratterizzato la redazione del presente lavoro sono stati nell'ordine i seguenti.

- individuazione della Zona Faunistica delle Alpi
- delimitazione degli Ambiti territoriali di Caccia
- determinazione del Territorio Agro Silvo Pastorale -TASP- sia del Comprensorio Alpino, sia dell' ATC.
- delimitazione delle aree protette a vario titolo (Oasi di protezione, Foreste demaniali, Zone di ripopolamento e cattura) art 10 comma 8
- delimitazione delle zone previste per la produzione di fauna selvatica: Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, Zone per addestramento cani e per gare cinofile,art.10 comma 8.
- definizione dei criteri per la costituzione di Aziende Faunistico Venatorie o Agro Turistico venatorie
- definizione degli indirizzi gestionali per le varie specie di fauna selvatica di interesse venatorio.

5.3 Determinazione del territorio agro- silvo-pastorale

La valutazione delle superfici territoriali utili a consentire cicli vitali o comunque ambienti fruibili dalla fauna selvatica , definibile come territorio agro silvo pastorale, esclude dalle superfici lorde del CA e degli ATC le superfici occupate da : aree urbanizzate, strade, autostrade, ferrovie, fabbricati, rocce, pietraie.
Nel presente piano si è tenuto conto di quanto espresso dalla Corte Costituzionale in merito alle fasce di rispetto lungo la rete stradale e ferroviaria (50 mt. per lato)(Sentenza C.C.448/1997).

Sono stati invece calcolati come superficie utilizzabile dalla fauna selvatica i letti dei fiumi o torrenti, gli specchi d'acqua, e i terreni agrari o forestali altrimenti definiti improduttivi dal punto di vista della produzione agricola.
Il totale della superficie territoriale della Provincia di Imperia è pari ad ha 115.435,74 di cui ha 108.633,50 di Territorio Agro Silvo Pastorale. (2003).

5.4 Principi di base per la stesura del Piano Faunistico

Nella stesura del presente piano si sono ritenute valide le motivazioni, adottate nei precedenti Piani faunistici, che avevano indotto a cercare di assicurare la protezione agli ambienti ritenuti di maggior interesse naturalistico, pur non dimenticando che la legge 157/92 ammette un tetto massimo di aree protette ,a qualunque titolo, in zona Alpi, non superiore al 20% del territorio. La stessa legge detta precisi criteri per la determinazione del territorio da inserire nella zona faunistica delle Alpi. Tali criteri, se applicati con rigore, avrebbero fatto si che la zona Alpi avesse una superficie relativamente limitata in relazione alla necessità di tutela di ambienti ritenuti meritevoli di protezione per le specie faunistiche di maggior interesse naturalistico. Si è cercato di ovviare al problema, tenendo conto innanzitutto delle esigenze di tutela del patrimonio faunistico, costituendo in zone di protezione, site al di fuori della zona Alpi, alcuni biotopi con caratteristiche vegetazionali non propriamente alpini, ma frequentati da specie faunistiche alpine, anche se presenti in misura " non consistente ".
L'elemento cardine dell' attività venatoria, sia per quanto concerne l'indispensabile controllo della popolazione, sia per l'attività ludico- ricreativa , è la caccia al cinghiale.
L'istituzione dei territori fissi per le squadre, che dura ormai da alcuni lustri, ha dato positivi risultati nella gestione del capitale cinghiale, e va individuata una logica soluzione che permetta , ai componenti le squadre , di attuare una pratica venatoria in grado di permettere un controllo demografico della specie.
Si ritiene pertanto, per cercare di continuare ad assicurare una forte quota di abbattimenti di non stravolgere l'impianto generale del Piano Faunistico, mantenendo sostanzialmente inalterate le suddivisioni proposte nel Piano precedente tra il Comprensorio alpino e l' A.T.C.
In considerazione del fatto che la caccia al cinghiale è ormai una necessità per limitare un accrescimento incontrollato della specie, con conseguenti impatti devastanti sulle colture agricole, e nell' ottica di rendere tale pratica realmente efficace si ritiene di non dover privilegiare la frammentazione delle squadre e conseguentemente del territorio, ma di cercare attraverso specifici regolamenti, di bloccare la proliferazione di nuove squadre, cercando invece di realizzare accorpamenti tra squadre, anche attraverso l'aumento del numero minimo di cacciatori richiesto per la formazione della squadra e del numero minimo di soggetti effettivamente presenti sul terreno di caccia.

5.5 Criteri per l'individuazione della zona faunistica delle Alpi

La legge 157/92 all' art 11 sancisce che: " il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a se stante" .

Viene in seguito precisato che tale peculiarità ecologica prevede " norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini locali ".

La quota di territorio destinata a protezione e produzione della fauna selvatica è fissata da un minimo del 10 % ad un massimo del 20% da definirsi nell'ambito del Piano Faunistico Provinciale.

Il concetto di consistente presenza è da considerarsi di non facile interpretazione in quanto occorrono per le specie in oggetto censimenti esaustivi da cui dedurre le densità relative agli areali occupati. E' da considerarsi inoltre indispensabile la conoscenza della reale " carryng capacity " per esprimere una corretta valutazione delle possibilità di affermazione delle popolazioni.

Attualmente si hanno precise informazioni per il Gallo forcello (Tetrao tetrix) oggetto di specifico censimento negli ultimi otto anni e per il camoscio per il quale, a partire dal 1996 si sono realizzati censimenti con metodica standardizzata.

Riteniamo pertanto queste le specie guida per la definizione del territorio faunistico delle Alpi.

Va ancora tuttavia ricordato che la Provincia di Imperia per la sua particolare orografia.

pone seri problemi per l'individuazione di linee di confine precise (strade, corsi d'acqua, linee di cresta) per una suddivisione tecnica tra Comprensorio alpino e A.T.C.

Va inoltre considerato che in tale ripartizione territoriale debbono altresì, a norma di legge, essere valutate le tradizioni e gli usi venatori locali.

Pertanto onde evitare stravolgimenti difficilmente comprensibili dai fruitori si ritiene di attenersi sostanzialmente alle delimitazioni del Piano precedente frutto di lunghi incontri di concertazione.

Nell' individuazione della Zona Alpi abbiamo inoltre cercato di verificare la corrispondenza tra le presenze faunistiche tipicamente alpine e le specie botaniche ascrivibili all' ambiente alpino.

In questa valutazione abbiamo utilizzato il lavoro svolto per la redazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 26/2/1990 n° 6.

Dall'attenta lettura di tale piano, che, a livello vegetazionale propone un quadro riferito con particolare specificità all'individuazione di fitocenosi forestali aventi tipologie specifiche tali da determinarne una peculiarità paesaggistica, appare evidente la notevole complessità del paesaggio forestale che vede in alcuni casi presenze di boschi di angiosperme mesofile a quote ben inferiori rispetto a boschi di conifere termofile. La diversa esposizione dei versanti crea ,a distanza di poche decine di metri, situazioni

vegetazionali con presenza di specie dalle opposte esigenze ecologiche e si trovano quindi specie mediterranee a pochi metri da specie tipiche dell'ambiente alpino, per cui definire i limiti di "Zona delle Alpi" in base a criteri fitogeografici, considerato il contesto gestionale che tale definizione è chiamato a individuare, appare poco pratico e di difficile applicazione.

La delimitazione dei confini ha seguito ovviamente criteri logici, legati alla facilità di individuazione degli stessi, senza creare possibilità di equivoci, nonchè all' accessibilità per le operazioni di tabellazione ,di controllo, pertanto si è cercato ove fosse possibile, di seguire strade, mulattiere, sentieri, corsi d'acqua, linee di cresta.

Nel definire i confini della Zona Alpi non sono mancate valutazioni relative alle forme di caccia praticate dai residenti, alle loro tradizioni, e ovviamente alla localizzazione delle zone di caccia al cinghiale che sostanzialmente hanno precorso quel legame “cacciatore-territorio” auspicato dalla Legge 157/92.

La superficie della Zona Alpi risulta essere di ha 33.666,37 di cui ha 33,475,55 T.A.S.P.

La superficie venabile, al netto delle aree protette risulta essere pari ad ha 26.199,60.

Considerando che la quota di territorio destinato alla protezione o alla produzione di fauna selvatica previsto dalla legge va dal 10 al 20 per cento nella Zona delle Alpi, e visto il grande interesse naturalistico di alcuni biotopi presenti nel territorio provinciale che ospitano specie faunistiche di elevato pregio, presenti al limite del loro areale sud occidentale,si è ritenuto di indicare nel presente Piano Faunistico una quota di aree protette pari al 21,74 per cento del T.A.S.P. della Zona delle Alpi pari ad ha.7.275,95.

5.6 Definizione dei comprensori faunistici omogenei ed individuazione degli ambiti territoriali di caccia

L'individuazione dei comprensori faunistici omogenei, così come espresso dalla Legge 157/92, all'art.10 comma 7, è di non facile interpretazione, forse può aiutare la valutazione d'insieme un attento esame del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico che ci permette di identificare realtà ambientali simili nelle valli del Ponente, Roja, Nervia, Argentina,un' unità geografica del bacino Imperiese e del Dianese e ancora una precisa identità geomorfologica del medio bacino della Valle Arroscia.

Pertanto si possono identificare tre comprensori omogenei nella zona bassa:

1.Comprensorio del Ponente - Valli Roja, Nervia, Argentina

Delimitazione . Ovest - Confine con la Francia

Nord - Confine della Zona Alpi

Est - Crinale Monte Moro, Monte Faudo,

2. Comprensorio dell' Imperiese e del Dianese

Delimitazione . Ovest - Crinale Monte Moro ,Monte Faudo,
Nord - Confine della Zona Alpi. Strada Colle S.Bartolomeo - Cesio
Est - Confine con la Provincia di Savona

3. Comprensorio della media Valle Arroscia

Delimitazione. Ovest - Confine Zona Alpi
Nord - Confine Zona Alpi,Confine con Prov.Cuneo
Est - Provincia di Savona
Sud - Strada S. Bartolomeo Cesio

Si precisa che l'extrapolazione dal contesto territoriale della Provincia della Zona Faunistica delle Alpi, individuato come istituto gestionale a se stante, riduce il territorio provinciale ad ha. 81.769,37 di cui ha. 74.713,14 di Territorio Agro Silvo Pastorale.

Negli A.T.C. la legge 157/92 prevede una quota di aree di protezione o di produzione di fauna selvatica che va dal 20 al 30 per cento del territorio.

In considerazione di una diversa fisionomia ambientale della zona bassa rispetto alla zona Alpi, di minori contenuti di carattere naturalistico, di ambienti fortemente degradati dalle attività antropiche, di terreni con vegetazione pesantemente condizionata da incendi ricorrenti, di problematiche legate all' aumento delle presenze di cinghiale in territori prossimi ad colture agricole di elevato pregio, e valutata la forte densità venatoria, si è ritenuto di proporre una quota di territorio protetto vicino al minimo previsto dalla legge pari ad ha 17.729,01 costituenti il 23,73 del T.A.S.P. della zona bassa.

Va considerato ancora che la legge 157/92 e la L.R. 29/94 prevedono una percentuale di territorio del 15% da dedicare a strutture private per la caccia e per la produzione di selvaggina, ma valutando il già elevato rapporto cacciatore - territorio, per non penalizzare ulteriormente i fruitori si ritiene di limitare questa quota al solo 10 % del territorio di ogni A.T.C. o C.A..

In ogni caso pertanto il 10 % del territorio degli istituti suddetti si deve potenzialmente ritenere a disposizione per la costituzione di Aziende Agro Turistico Venatorie , Faunistico Venatorie o per Centri privati di produzione di selvaggina.

La valutazione complessiva di questi elementi concorre a definire come ipotesi corretta ,sia dal punto di vista dell' omogeneità ambientale e faunistica, sia dal punto della fruizione venatoria, la creazione di due Ambiti Territoriali di Caccia.

Tali istituti, vera chiave di volta della nuova concezione della Caccia voluta dalla Legge 157/92 hanno contribuito a creare quel legame cacciatore-territorio che a quasi un decennio dalla promulgazione della 157/92 ha fatto segnare positivi risultati nella gestione venatoria.

Si ripropone pertanto, alla luce delle considerazioni sopra espresse l'individuazione di due ambiti territoriali:

A.T.C. Ponente :

Delimitazione : Medie Valli Roja ,Nervia Argentina

Confini: a Est il confine di stato, a Nord il confine con la Zona Alpi,ad Ovest il crinale che dal passo di Conio va a M. Moro, M.Faudo, il confine comunale Castellaro - Taggia

A.T.C. Levante

Delimitazione : Imperiese ,Dianese, Media Valle Arroscia.

Confini ad Ovest confine provinciale con Savona, a Nord Confine provinciale con Cuneo,ad Ovest crinale che va dal passo di Conio a M.Moro, M .Faudo, il confine comunale Castellaro - Taggia

Si ritiene corretta l'esistenza di due ATC per le seguenti ragioni:

Nel caso del Ponente la densità venatoria da considerarsi uniformemente distribuita nelle tre valli principali,di conseguenza appare logico mantenere l'attuale tendenza.

Nel caso del Levante si assiste ad una forte concentrazione di cacciatori residenti nel Comprensorio Imperiese e Dianese, dove sono presenti importanti agglomerati urbani, mentre nella Valle Arroscia la densità è naturalmente meno elevata. Si ritiene pertanto proponibile l'accorpamento tra i Due Comprensori Omogenei, considerato che la suddivisione territoriale risulta quantitativamente corretta.

Al netto delle Aree protette si hanno le seguenti superfici :

A.T.C. Ponente ha. 29.594,57 A.C.T. Levante ha. 28.233,20

Va considerato ancora che la legge 157/92 e la L.R. 29/94 prevedono una percentuale di territorio del 15% da dedicare a strutture private per la caccia e per la produzione di selvaggina, ma valutando il già elevato rapporto cacciatore - territorio, per non penalizzare ulteriormente i fruitori si ritiene di limitare questa quota al solo 10 % del territorio di ogni A.T.C. o C.A..

In ogni caso pertanto il 10% del territorio degli istituti suddetti si deve potenzialmente ritenere a disposizione per la costituzione di Aziende Agro Turistico Venatorie, Faunistico Venatorie o per Centri privati di produzione di selvaggina.

5.7 Zone di protezione e di produzione della fauna selvatica

La legge 157/92 all'art 10 comma 3 precisa che il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna Regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento.
In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. In tale classificazione rientrano le aree a Parco, Nazionale o Regionale, le zone militari, i fondi chiusi,le foreste demaniali.
Oggetto di pianificazione sono pertanto;

1 - Oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica

2 - Zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa

3 - Centri pubblici per la riproduzione della fauna selvatica

4 - Centri privati di produzione di fauna selvatica

5.8 Indirizzi per la costituzione delle oasi

Le Oasi hanno funzioni di rifugio, riproduzione e sosta della fauna selvatica. Sono da individuarsi con criteri ambientali idonei alle specie che si intendono proteggere, in particolare per quanto concerne l' avifauna di passo, vanno individuate lungo direttrici di migrazione .
Si dovranno altresì individuare nelle zone a maggior vocazionalità per specie selvatiche di particolare pregio - tetraonidi - coturnice – camoscio.
E' bene considerare che nelle Oasi non sono previsti dalla Legge eventuali interventi di cattura per nessuna specie, salvo motivazioni di carattere igienico sanitario o di sovrannumero, di conseguenza va valutato attentamente l' eventuale possibilità della proliferazione eccessiva di alcune specie faunistiche contenibili con eventuali interventi gestionali, pertanto si ritiene di dover limitare l'istituzione delle Oasi a precisi casi:
Protezione di avifauna migratrice ,anche con interventi di miglioramento e di ripristino ambientale.
Protezione ed incremento di specie tipicamente alpine - gallo forcello, coturnice, lepre variabile, camoscio .
Qualora siano presenti significative densità di cinghiale, si ritiene preferibile individuare le aree protette, anziché ad Oasi di protezione, quali Zone di Ripopolamento e Cattura per permettere la realizzazione più immediata di eventuali interventi gestionali.

La gestione delle Oasi di protezione è esercitata dalla Provincia che potrà avvalersi delle associazioni agricole, di protezione ambientale o venatorie, nonché degli organi di gestione degli ATC o dei CA, stipulando con esse apposite convenzioni.

Nel caso specifico delle Oasi di protezione si ritiene comunque che siano da privilegiare convenzioni con associazioni che garantiscano un approccio gestionale consono alle prevalenti finalità di conservazione, pur mantenendo fermo il principio della possibilità di attuare interventi di contenimento di particolari specie in casi di emergenze igienico sanitarie o di danneggiamenti alle colture agricole.

5.9 Indirizzi per la costituzione delle zone di ripopolamento e cattura

Le Zone di Ripopolamento e Cattura sono destinate alla produzione di fauna selvatica ed al suo irradiamento nelle zone circostanti.

Pertanto, per assolvere pienamente alla loro funzione, le ZRC dovranno essere costituite con i seguenti criteri:

- elevata vocazionalità dell'ambiente per le specie che si intendono incrementare
- superficie finalizzata allo “spazio minimo vitale” (home range) delle specie oggetto di tutela , ad esempio per la lepre o la pernice rossa un minimo di 400 ha , per il capriolo un minimo di 800 ha.
- confini ben individuabili e tali da garantire condizioni di sicurezza alle specie selvatiche
- scarsità di strade interne aperte alla libera circolazione per minimizzare il bracconaggio o gli investimenti fortuiti di specie selvatiche
- facilità di controllo da parte degli agenti di vigilanza
- possibilità di interventi attivi di gestione territoriale, ove necessario, con miglioramenti ambientali ,con colture a perdere, sfalci, ripristino di zone umide, messa a dimora di siepi o di essenze arboree idonee alla nidificazione e/o all' alimentazione della fauna selvatica
- assenza o comunque ridotta superficie di coltivazioni di elevato pregio e ad elevato rischio di danneggiamento da parte della fauna selvatica

Ovviamente non è quasi mai possibile individuare aree che possiedano tutti i requisiti sopra esposti, tuttavia , qualora siano presenti un buon numero delle suddette situazioni si potranno avere risultati positivi.

Non va taciuto che una delle chiavi di volta del successo di tali zone è il coinvolgimento diretto dei cacciatori nella gestione , il che ovviamente presuppone che l'istituzione della ZRC sia gradita, o meglio addirittura richiesta dai cacciatori stessi.

La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è attuata dalle Provincie, che possono avvalersi di commissioni costituite in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari o conduttori di fondi inclusi nella zona e da rappresentanti dei cacciatori designati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute,

presenti in forma organizzata sul territorio. Inoltre la gestione potrà essere affidata con convenzione agli organi di gestione degli ATC o dei CA. Considerate le finalità produttive di tali zone si ritiene prioritario l'affidamento gestionale agli ATC o ai CA, nei quali sono rappresentate le categorie previste dalla legge

5.10 Tutela delle pareti rocciose

L'Art 11 della L.R. 29/94 prevede che le Province individuino le pareti rocciose sede di nidificazione o comunque potenziale sito di nidificazione per le specie avifaunistiche incluse nell'allegato 2 della Convenzione di Berna.

Va considerato che il periodo critico coincide ovviamente con il periodo di nidificazione e allevamento della prole, compreso per le specie presenti in Provincia di Imperia tra febbraio e luglio, pertanto in tali mesi andrà assicurata un'attenta vigilanza e un divieto totale di arrampicata.

5.11 Indirizzi per la costituzione di centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica

L' art. 15 della L.R. 29/94 precisa che i centri pubblici di produzione della fauna selvatica devono preferibilmente essere costituiti su terreni di proprietà pubblica ed essere gestiti dalla Provincia.

Tali centri potrebbero avere una importante funzione nel preambientamento di specie selvatiche di allevamento prima dell' immissione in natura.

Lo sviluppo di metodiche di immissione dovrebbe costituire uno dei punti qualificanti dei programmi operativi dei centri pubblici di produzione di selvaggina.

Analoghi indirizzi possono essere individuati per i centri privati di riproduzione di fauna selvatica, organizzati in forma di azienda agricola singola o associata, che potrebbero costituire un'importante fonte di reddito in aree marginali ad agricoltura svantaggiata.

Il prelievo degli animali selvatici allevati, dovrà essere effettuato dal titolare o da suoi dipendenti in forma incruenta.

In casi di comprovate motivazioni di carattere igienico sanitario potranno essere autorizzati dalla Provincia abbattimenti con armi da fuoco di esemplari di fauna selvatica allevati.

In tali istituti è comunque sempre vietata l'attività venatoria

Il controllo dei centri privati di produzione di fauna selvatica è affidato alla Provincia.

Sia la legge 157/92 sia la L.R.29/94 non precisano se tali istituti debbano o possano essere recintati, anche se entrambe le leggi definiscono quale scopo di tali istituti la sola produzione e non l'irradiamento della fauna e pertanto sembrano ammettere la possibilità di un limite agli spostamenti dei selvatici tuttavia, se per quanto riguarda i centri pubblici è ammissibile un'eventuale allontanamento di parte o di tutti i selvatici

allevati, per un centro privato, che abbia finalità anche economiche , non si ritiene proponibile operare senza l'ausilio di adeguate misure contenitive per evitare le fuoriuscite dei soggetti presenti sul territorio.

5.12 Indirizzi per le zone di addestramento e allenamento cani e per le prove cinofile

L'attuale normativa nazionale e regionale contempla in modo specifico la realizzazione di zone destinate alle attività cinofile, interpretando in tal modo una sempre maggior richiesta dei cacciatori.
Riteniamo di grande importanza dedicare il giusto spazio a questo tipo di istituti, considerato il gran numero di appassionati praticanti presenti in Provincia.
Va inoltre considerato come l'utilizzo del cane tenda a valorizzare l'azione di ricerca del selvatico a scapito del prelievo, inducendo nel fruitore una mentalità cinofila in grado di nobilitare l'azione stessa della caccia .
Si ritiene che il privilegiare l'attività cinofila rispetto alle forme di caccia cruente, possa far maturare nel cacciatore una maggior coscienza di tutela ambientale, pertanto ogni sforzo per la costituzione di zone di addestramento cinofilo su selvaggina naturale dovrà essere posto in atto.
Si auspica che anche il cacciatore, nei confronti di certi selvatici, possa arrivare , si perdoni la trasposizione, alla mentalità ormai diffusa tra i pescatori a mosca: il concetto di "fishing no kill", in alcune realtà ambientali e faunistiche, può essere preso a modello comportamentale.

Le Zone di addestramento dovranno comunque soddisfare ai seguenti criteri:
- garantire la salvaguardia dei selvatici
- offrire terreni idonei all'esercizio cinofilo
- garantire il rispetto delle coltivazioni
- migliorare la cultura cinofila e venatoria
- creare dei ritorni economici nelle comunità rurali

Quanto sopra non può prescindere da un diretto coinvolgimento, anche economico, dei proprietari o conduttori dei fondi interessati e delle associazioni cinofile e venatorie.

Tipologie delle zone di addestramento:

a - zone di addestramento per cani da ferma su selvaggina naturale
b - zone di addestramento per cani da ferma su selvaggina liberata con o senza possibilità di abbattimento
c - zone di addestramento per cani da seguita
d - zone di addestramento temporanee

a - Zone di addestramento e di allenamento su selvaggina naturale .

Dovranno trovare collocazione in ambienti vocati alla permanenza delle specie di selvatici - starna, pernice rossa - idonee all'addestramento dei cani da ferma e con superficie di almeno 400 ha, idonea a garantire lo spazio minimo vitale ad una popolazione di tali selvatici stanziali.

L'attività cinofila deve essere sospesa nel periodo che va dal 15 aprile al 15 luglio per garantire la necessaria tranquillità nel periodo della riproduzione.

Tali zone potranno essere gestite da consorzi o comitati in cui siano rappresentati esponenti dell' ENCI, delle Associazioni venatorie, delle Associazioni agricole, dei proprietari o conduttori dei terreni, degli Enti locali interessati. In tali zone potranno essere organizzate prove cinofile d'intesa con l'ENCI o le Associazioni Venatorie.

b - Zone di addestramento per cani da ferma su selvaggina liberata, con o senza abbattimento del selvatico.

Zone a carattere permanente da collocarsi , di preferenza, in zone a scarsa vocazionalità faunistica e ad agricoltura svantaggiata. Potranno avere superficie non superiore a 100 ha e potranno far parte di Aziende Agro Turistico Venatorie.

Potranno essere utilizzate esclusivamente le seguenti specie: Starna, Pernice rossa, Fagiano, Quaglia.

Non sarà consentito l'uso di specie non autoctone o di ibridi (es. Pernice rossa x Chukar).

Tali zone saranno regolamentate da disposizioni emanate dall'Amministrazione Provinciale in sintonia con quanto previsto dalla vigente normativa.

Zone a carattere stagionale, senza possibilità di abbattimento, operative esclusivamente nel periodo 1° marzo – 31 agosto.

c - Zone di addestramento per cani da seguito

Le zone di addestramento cani da seguito su lepre o su cinghiale, dovranno essere recintate in modo adeguato per impedire la fuga dei selvatici.

Dovranno avere un'adeguata copertura boschiva e saranno individuate in terreni a scarsa vocazionalità

La superficie massima ammissibile sarà di 200 ettari.

Tutti gli animali presenti nel recinto dovranno essere dotati di marchi auricolari, dovrà esserne certificata l'origine.

Non sarà ammesso l'uso di ibridi (porcastri).

I cinghiali presenti dovranno avere un peso compreso tra i 40 ed i 60 kg.

Saranno utilizzati unicamente animali dello stesso sesso.

Tali zone potranno essere utilizzate durante l'intero corso dell'anno per non più di cinque giorni la settimana, con turni non superiori a tre ore per un massimo di sei ore al giorno.

d - Zone di addestramento temporanee

L'art 16 della L.R. 29/94 prevede la facoltà da parte della Provincia di istituire delle Zone temporanee di addestramento cani per lo svolgimento di prove cinofile.

Le aree interessate potranno essere individuate anche nella Zona Alpi e secondo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo potranno essere altresì consentite nelle Oasi di protezione, nelle Zone di ripopolamento e cattura, nei Parchi regionali, nelle Bandite demaniali, nelle Aziende Faunistico Venatorie previe intese con gli Enti gestori. Ovviamente tali prove non potranno prevedere lo sparo.

Nelle Aziende Agro turistico venatorie saranno consentite prove cinofile anche con abbattimento del selvatico.

Tali zone potranno avere una durata massima di 30 giorni ed esuleranno dalla programmazione territoriale.

5.13 Indirizzi per la costituzione di appostamenti fissi

L'art 29 della L.R. 29/94 precisa che la Provincia non può rilasciare un numero di permessi per appostamenti fissi con richiami vivi superiore a quelli rilasciati nella stagione venatoria 1989/90.

In considerazione del fatto che in tale epoca non erano rilasciate concessioni se ne deduce che attualmente la Provincia non potrebbe concedere autorizzazioni ex-novo, tuttavia alla luce delle disposizioni della legge 157/92 che prevedono la possibilità di effettuare l'opzione per tre forme di attività venatoria :

a - vagante in zona Alpi

b - da appostamento fisso

c - altre forme di attività venatoria praticate nel rimanente territorio destinato all'esercizio venatorio programmato.

La Provincia può riservarsi di concedere un limitato numero di concessioni (10) con priorità ai portatori di handicap e agli ultra settantenni, fatta esclusione per la Zona faunistica delle Alpi.

5. 14 Aree di rispetto dei valichi montani

La Regione Liguria, visti gli articoli 1 comma 5 e 21 comma 3 della legge 157/92,recepiti dall'art. 47 della L.R. 29/94 che prevedono la protezione per un raggio di 1000 metri dai valichi montani posti sulle rotte migratorie dell'avifauna, e visti i risultati della ricerca effettuata dall'Istituto di Zoologia dell'Università di

Genova, ha definito per la Provincia di Imperia, quale direttrice principale l'asse Tanarello Arroscia con i valichi di Nava, Garlenda, S.Bernardo di Mendatica e Bocchino di Semola.

La Provincia di Imperia ha commissionato uno specifico studio di ricerca sul flusso migratorio per i valichi suddetti per gli anni 1994-1995.

Ad un esame critico delle osservazioni effettuate e viste le prime valutazioni della campagna di ricerca si ritiene di poter affermare che i valichi suddetti non rivestano significativa importanza ai fini di protezione dell'avifauna migrante, in quanto la quota relativamente bassa delle linee di cresta fa si che il flusso migratorio tenda a disperdersi su un fronte di grande ampiezza, vista la facilità di sorvolo . Volendo comunque individuare un valico di maggior relativo interesse ,alla luce dei rilevamenti sul campo si è optato per il valico di Garlenda, peraltro già situato per il 75% in zone di protezione previste da altri istituti gestionali.

Non si ritiene di dover suggerire l'adozione di misure protettive sugli altri valichi oggetto di indagine in quanto il flusso migratorio riscontrato li pone in posizione di netto subordine nei confronti della rotta di migrazione litoranea , ampiamente tutelata dalla fascia di protezione costiera.

Inoltre il vincolo di protezione dei valichi creerebbe un eccesso percentuale di superficie protetta in Zona Alpi, a scapito di altre realtà territoriali ben più interessanti per la tutela di specie alpine ai limiti di distribuzione biogeografica.

5.15 Indirizzi per la costituzione di aziende faunistico venatorie

La legge 157/92 stabilisce che le Regioni ,sentito l'INFS , possono rilasciare ,entro i limiti del 15 % del loro TASP ,concessioni per la costituzione di Aziende Faunistico venatorie o Agro Turistico Venatorie.

Attualmente in Provincia di Imperia non esistono Aziende Faunistiche o Agro Turistiche tuttavia è realistico pensare ad una quota territoriale ad essa destinate non superiore al 10 % in considerazione della notevole densità di cacciatori sul territorio

Per quanto riguarda la costituzione di Aziende faunistico venatorie, che, si ricorda non possono avere fini di lucro, si ritiene possibile la loro realizzazione , in sintonia con lo spirito del legislatore, solo se il profilo gestionale potrà assumere un ruolo di eminente impronta naturalistica, con la realizzazione di precisi programmi di conservazione e di ripristino ambientale , attuati su specifici progetti .

Considerata la limitata estensione in provincia di Imperia degli areali occupati da specie alpine, tutelati in larga parte dal presente Piano Faunistico, e valutata la necessità di dare la possibilità ai cacciatori di partecipare alla fruizione, nell'ambito di corretti piani di prelievo, tali da non intaccare le risorse faunistiche si consiglia di non prevedere la costituzione di Aziende Faunistiche negli ambienti stabilmente occupati da popolamenti di tipica fauna alpina.

Si ritiene che la costituzione di Aziende Faunistiche nelle aree a non forte vocazionalità potrebbe , con adeguati interventi gestionali volti al recupero ambientale, ricreare habitat idonei alle specie faunistiche stanziali e migratrici, e servirebbe quindi ad innescare una spirale positiva nei confronti dei territori confinanti con irradiamento di fauna selvatica .

L'eventuale corretta gestione potrebbe essere presa a modello dai cacciatori delle zone confinanti qualora i risultati ottenuti nell'azienda apparissero soddisfacenti.

E' bene ricordare che nelle Aziende faunistico venatorie non è possibile immettere o liberare fauna selvatica posteriormente al 31 agosto.

Le specie oggetto di incentivazione faunistica potranno essere le seguenti: starna, pernice rossa, lepre, capriolo.

L'immissione del fagiano comune potrà essere effettuata a quote inferiori ai 900 m.

L'azienda dovrà provvedere obbligatoriamente all'assunzione di una guardia particolare giurata ogni 1000 ettari di superficie o frazioni di essa.

Tale azienda potrà aver superficie compresa tra 500 e 2000 ha

I danni causati alle coltivazioni agricole dalla fauna selvatica saranno indennizzati a cura del Concessionario dell'Azienda.

I selvatici oggetto di immissione dovranno essere controllati dal personale dell' A.S.L. per il rispetto delle norme igienico sanitarie e dal personale tecnico della Provincia per garantirne l' idoneità genetica e sanitaria.

Gli ambienti più vocati per la costituzione di aziende faunistiche si possono configurare tra quelli oggetto di recente abbandono dalle pratiche agricole ,ovvero, qualora l'indirizzo dell'azienda sia volto prevalentemente agli ungulati, -capriolo, camoscio e cinghiale - , ad ampie superfici boschive o a boscaglie degradate.

5.16 Indirizzi per la costituzione di aziende agro turistico venatorie

Una delle vere innovazioni della legge 157/92 è l'aver pianificato la costituzione delle

Aziende Agro turistico venatorie.

Tale atteggiamento presuppone , da parte del legislatore, una precisa presa di coscienza del cambiamento della situazione agro pastorale e socio economica del mondo rurale e di nuove scelte venatorie che, pur criticabili sotto il profilo dell'etica venatoria, tuttavia costituiscono un dato di fatto di cui non si può non tenere conto anche per l'indotto economico che tale scelta può creare in ambienti rurali ad economia marginale.

Non va dimenticata la possibilità di poter contare sull' una ampia utenza sia locale che foranea che potrebbe riversarsi su Aziende site nel territorio provinciale, se si considera che attualmente migliaia di

cacciatori imperiesi frequentano regolarmente aziende analoghe del basso Piemonte o della Provenza con un esborso di rilevante significato economico.

Sostanzialmente tale istituzione potrebbe portare ai seguenti risultati:

- Positivo indotto socio economico in comunità rurali svantaggiate
- Recupero di terreni abbandonati o marginali con interventi colturali finalizzati alla fauna selvatica - miglioramento degli habitat
- Diminuzione della pressione venatoria sul territorio libero e su specie di maggior pregio

Schematicamente si possono così sintetizzare le caratteristiche di un'Azienda Agro Turistico Venatoria:

Tale azienda è configurabile quale impresa agricola, sia essa a conduzione singola che associata in forma cooperativa.

Come impresa agricola ha pertanto fini di lucro.

Deve essere preferibilmente situata su terreni coincidenti con una o più imprese agricole ricadenti in area ad agricoltura svantaggiata, ovvero dismessa da interventi agricoli ai sensi dei regolamenti CEE.

Deve essere preferibilmente situata in terreno di scarso rilievo faunistico

In tale istituto è possibile effettuare immissioni di animali di allevamento per tutta la durata della stagione venatoria.

Può realizzare al suo interno zone di addestramento cani di tipo b, con o senza abbattimento del selvatico.

Le specie di cui sarà concessa l' immissione saranno le seguenti : starna, pernice rossa, quaglia, lepre, fagiano comune (al di sotto dei 900 metri). Non sarà ammessa l' immissione di ibridi (es. pernice rossa x chukar) o di quaglie giapponesi.

Si ritiene corretto proporre per le Aziende agro turistiche una superficie massima di 500 ettari.

I danni causati dai selvatici o dall' esercizio della caccia alle colture agricole saranno indennizzati dal concessionario.

I selvatici oggetto di immissione dovranno essere controllati da personale delle U.S.L. per il rispetto delle norme igienico sanitarie e per garantirne l'idoneità genetica e funzionale.

Preferibilmente i territori occupati da aziende agro turistico venatorie saranno costituiti da terreni dismessi da attività agricole, ovvero dove siano attuate pratiche agricole o zootecniche a carattere non intensivo. Potranno altresì essere localizzate in ambienti a gariga o a macchia mediterranea con presenza di diffusi ginestreti o in terreni degradati.

denominazione aree ed ambiti	superf. totale	t.a.s.p.	note
in C.A.			
Oasi - Toraggio-Pietravecchia-Gerbontina	1.919,44	1.826,38	2007 > Parco Alpi Liguri
ZRC - Collardente	353,47	204,86	2007 > Parco Alpi Liguri
ZRC - Sciorella-Alpe Grande	1.465,41	1.464,69	2007 > Parco Alpi Liguri (Rezzo)
ZRC - Garlenda	630,70	508,27	2007 > Parco Alpi Liguri
F.D.R. - Gerbonte	629,99	590,04	2007 > Parco Alpi Liguri
F.D.R. - Testa d'Alpe	152,78	151,03	2007 > Parco Alpi Liguri
ZRC - Monte Alto	28,11	21,75	2007 > Parco Alpi Liguri
ZRC - Ciazza del Bauso	323,39	323,39	
in A.T.C.			
F.D.R. - Testa d'Alpe	2,30	0,69	2007 > Parco Alpi Liguri
F.D.R. - Monte Ceppo	1.027,02	927,00	
ZRC - Ampliamenti F.R. Monte Ceppo	339,40	288,47	
ZRC - Monte Alto	1.290,18	1.191,47	2007 > Parco Alpi Liguri (Rocchetta N.)
ZRC - Cartari - Botasso	439,84	407,81	
ZRC - Moano - S.Cosimo - Ferraia	880,01	880,01	
ZRC - Tomena	672,06	666,81	
ZRC - Bosco Comunale Dolcedo	130,93	130,93	
ZRC - Monte Faudo	203,92	203,92	
ZRC - Lovegno	159,32	158,95	
ZRC - Guardiabella	734,80	695,83	
ZRC - Monte Caggio - Monte Bignone	1.219,59	1.110,24	
ZRC - Collabassa	729,07	627,83	
ZRC - Camporosso	448,96	221,06	
ZRC - Camporosso	69,40	58,57	
OASI - Fascia Costiera	5.612,66	1.484,05	
OASI - Fascia Costiera	3.272,40	1.389,59	
ZRC - Ciazza del Bauso	69,87	69,87	

6. Valutazione critica del PFV 2003 e proposte di aggiornamento

Si propone di seguito un confronto critico tra l'attuale assetto territoriale conseguente all' adozione del PFV 2003 e delle successive modifiche attuate nel corso del decennio per recepire alcune istanze di adeguamento tecnico, valutando le proposte di revisione e di adeguamento alla normativa attuale del PFV in proposta.

6.1. PFV 2003 - Determinazione del TASP

La valutazione delle superfici territoriali utili a consentire cicli vitali o comunque ambienti fruibili dalla fauna selvatica , definibile come territorio agro silvo pastorale, esclude dalle superfici lorde del CA e degli ATC le superfici occupate da : aree urbanizzate, strade , autostrade, ferrovie, fabbricati, rocce, pietraie.

Nel presente piano si è tenuto conto di quanto espresso dalla Corte Costituzionale in merito alle fasce di rispetto lungo la rete stradale e ferroviaria (50 mt. per lato)(Sentenza C.C.448/1997)

Sono stati invece calcolati come superficie utilizzabile dalla fauna selvatica i letti dei fiumi o torrenti, gli specchi d'acqua, e i terreni agrari o forestali altrimenti definiti improduttivi dal punto di vista della produzione agricola.

6.1.1 Proposta PFV 2013

La metodologia di calcolo della superficie TASP adottata per il precedente PFV è da ritenersi corretta ed adeguata agli indirizzi regionali, pertanto sarà adottata in toto anche per il calcolo delle superfici territoriali destinate ai vari istituti gestionali. In particolare per l'individuazione del TASP soggetto a divieto di caccia e relativo calcolo percentuale delle quote di territorio venabile o protetto,verranno conteggiate fasce di rispetto di 50 mt. intorno a infrastrutture , 100 mt. intorno a centri abitati, così come indicato dagli indirizzi regionali.

6.2 Ripartizione del TASP Provinciale tra ATC e CA

6.2.1. PFV 2003

Il precedente Piano Faunistico aveva inizialmente previsto la ripartizione del territorio Provinciale in 2 ATC ed un CA, tutti con superficie intorno ai 30.000 ha., come sancito dalla L.R 29/94 Art 19.
Tale limitazione normativa è stata abrogata a seguito della modifica della sopracitata legge e pertanto nel 2006, a seguito di consultazione tra i cacciatori , si è optato per la costituzione di un solo ATC ed un CA. La Provincia con Delibera del Consiglio Provinciale n° 25 del 6/4/2006 ha quindi istituito un unico A.T.C. Tale scelta gestionale è stata indotta dal calo del numero di cacciatori che rendeva sempre più difficile la costituzione di squadre per la caccia al cinghiale con un numero adeguato di partecipanti per poter garantire un'efficacia dell' azione venatoria nel controllo delle dinamiche demografiche del cinghiale. La suddivisione del Territorio tra ATC e CA non ha subito variazioni dal 2003 ad oggi.

6.2.2. Proposta PFV 2013

La ripartizione territoriale tra ATC e Ca dovrebbe subire un'unica ridotta modifica nel settore dell' alta Valle Arroscia a seguito di una revisione del confine di un'Oasi di protezione.
Il mantenimento sostanziale dell' impianto territoriale ne certifica l'idoneità ai fini sia della tutela della fauna che della pratica dell' esercizio venatorio.

6.3 Territori protetti ai sensi della Legge 157/92

6.3.1. PFV 2003

Il PFV del 2003 ha mantenuto l'impianto strutturale del precedente Piano del 1996 , pertanto , a grandi linee, ha ribadito la protezione di tutta la fascia costiera a Sud dell' Autostrada dei Fiori in quanto rotta migratoria costiera per l'avifauna,ed ha individuato nella zona delle Alpi i Territori che in seguito verranno a costituire il Parco delle Alpi Liguri : i massicci del Toraggio –Pietravecchia, la foresta demaniale di Gerbonte, il sistema Saccarello- Frontè - Garlenda e la cima di Piancavallo oltre ad una serie di aree di grande interesse quali Guardiabella, Monte Alto, Monte Ceppo.

La proposta del PFV 2013 in merito alla delimitazione delle zone protette prevede il sostanziale mantenimento dell'impianto territoriale del precedente PFV, pur con alcune variazioni significative, sia individuando nuovi istituti finalizzati ad azioni di tutela nei confronti di specie di particolare interesse sia naturalistico che venatorio (Camoscio, pernice rossa), sia effettuando alcune riduzioni territoriali di aree protette volte a limitare le presenze di cinghiale al fine di ridurre i danni alle coltura agricole.

Va precisato che sono previsti ampliamenti a margine della fascia costiera che oltre a garantire una completa tutela della rotta di migrazione litoranea, assolvono ad una garanzia di tutela dell'incolumità delle persone in aree con una capillare diffusione degli insediamenti abitativi.

Si ritiene infatti assolutamente prioritario assolvere ad esigenze di sicurezza nella programmazione delle aree da destinare ad attività potenzialmente a rischio.

In merito alla delimitazione dei valichi montani insistenti sullo spartiacque tirrenico –padano il nuovo PFV recepisce integralmente le indicazioni offerte dallo studio sulle direttrici migratorie effettuato dall' Istituto di zoologia dell'Università di Genova.

La localizzazione di nuove zone di protezione sarà indirizzata soprattutto nei confronti di territori inseriti nelle Aree Natura 2000 in un' ottica di maggior tutela di tali ambienti naturali.

6.4. Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica

6.4.1. PFV 2003

In Provincia di Imperia non sono stati realizzati Centri pubblici o privati per la riproduzione di fauna selvatica in condizioni naturali, previsti dalla L.R. 29/94, e recepiti nelle linee guida del PFV 2003 di conseguenza non sussistono elementi di valutazione in merito.

6.4.2. Proposta PFV 2013

Nel nuovo PFV saranno adottate prescrizioni dimensionali per eventuali destinazioni specifiche a tali istituti produttivi , pari al 2% complessivo della superficie TASP, da ripartirsi omogeneamente tra Centri pubblici e privati. Tali istituti non potranno avere superficie unitaria superiore a 100 ha. di TASP.

Sarà concessa la localizzazione di tali istituti in aree Natura 2000 soltanto a seguito di procedura di Valutazione di incidenza

6.5. Zone di addestramento e allenamento cani e per le prove cinofile

6.5.1. PFV 2003

L'attuale normativa nazionale e regionale contempla in modo specifico la realizzazione di zone destinate alle attività cinofile, interpretando in tal modo una sempre maggior richiesta dei cacciatori.

L'attuale PFV individua 6 tipologie di zone permanenti per Allenamento e addestramento cani, con specifica valutazione per razze , da ferma, da seguita, da tana , da traccia, prevedendo inoltre la possibilità di effettuare prove cinofile approvate dall' ENCI in zone temporanee di addestramento che possono ricadere anche nella Zona Alpi e secondo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo potranno essere altresì consentite nelle Oasi di protezione, nelle Zone di ripopolamento e cattura, nei Parchi regionali, nelle Bandite demaniali, nelle Aziende Faunistico Venatorie previe intese con gli Enti gestori. Ovviamente tali prove non potranno prevedere lo sparo.

Nelle Aziende Agro turistico venatorie saranno consentite prove cinofile anche con abbattimento del selvatico.

Tali zone potranno avere una durata massima di 30 giorni ed esuleranno dalla programmazione territoriale.

Per quanto concerne dimensioni territoriali e tempi di utilizzo di tali istituti si rimanda al punto 5.10.

Si precisa che le autorizzazioni di zone cinofile comprese totalmente e/o parzialmente in Aree Natura 2000 sono state concesse a seguito di procedura di Valutazione di Incidenza.

6.5.2. Proposta PFV 2013

La rete di zone e campi per allenamento e addestramento cani ha dato positivi risultati in Provincia di Imperia in merito alla forte partecipazione e alla crescita etica e culturale dei praticanti le attività cinofile, pertanto nel nuovo PFV si intende rinnovare la metodologia istitutiva che ha caratterizzato lo scorso PFV 2003, pur valutando le compatibilità eventuali tra tali istituti e le Aree Natura 2000 , prevedendo , qualora si opti per la localizzazione in tali aree, una procedura di Valutazione di Incidenza.

6.6. Appostamenti fissi

6.6.1. PFV 2003

La Provincia di Imperia , nell' ottica di favorire i portatori di handicap e gli ultrasettantenni aveva vello scorso PFV previsto la possibilità di concedere 10 autorizzazioni per tale forma di caccia, tuttavia va considerato che l'art. 29 della L.R. 29/94 precisava che la Provincia non può rilasciare un numero di permessi per appostamenti fissi con richiami vivi superiore a quelli rilasciati nella stagione venatoria 1989/90.

In considerazione del fatto che in tale epoca non erano rilasciate concessioni se ne deduce che attualmente la Provincia non avrebbe potuto concedere autorizzazioni ex-novo, tuttavia alla luce delle disposizioni della legge 157/92 che prevedono la possibilità di effettuare l'opzione per tre forme di attività venatoria :

a - vagante in zona Alpi

b - da appostamento fisso

c - altre forme di attività venatoria praticate nel rimanente territorio destinato all'esercizio venatorio programmato.

La Provincia aveva ritenuto di riservarsi di concedere un limitato numero di concessioni (10) con priorità ai portatori di handicap e agli ultra settantenni, fatta esclusione per la Zona faunistica delle Alpi.

Tale provvedimento , a seguito di ricorso è stato giudicato illegittimo dal TAR e di conseguenza ritirato.

6.6.2. Proposta PFV 2013

Il nuovo PFV non potrà che adeguarsi pienamente alla normativa regionale, e di conseguenza , considerato che le autorizzazioni non possono essere superiori a quelle rilasciate nel 1989 / 1990 , visto che in tale lasso di tempo non erano state rilasciate autorizzazioni per tale forma di caccia, non sarà prevista alcuna autorizzazione per Appostamenti fissi.

6.7 Aziende faunistico venatorie e agro turistico venatorie.

6.7.1. PFV 2003

Il PFV 2003 aveva previsto una quota di territorio pari al 10% del TASP da destinarsi agli istituti privati per l'attività venatoria , precisando i limiti dimensionali massimi previsti per le AFV , pari a 2000 ha. e per le AATV , pari a 500 ha.,tuttavia nel decennio 2003/2013 non sono pervenute richieste di concessioni

peraltro di competenza della Regione Liguria, di conseguenza non esistono attualmente istituti privati per l'attività venatoria in Provincia di Imperia.

6.7.2. Proposta PFV 2013

Il Nuovo PFV intende ripercorrere lo stesso iter per l'autorizzazione di tali istituti che correttamente il legislatore ha individuato al fine di modernizzare l'attività venatoria , forme gestionali privatistiche al fine di creare nuovi processi di sviluppo sostenibile per le comunità rurali anche attraverso la gestione diretta del territorio e della fauna selvatica. Sarà quindi ribadita la percentuale di territorio destinata a tali istituti pari al 10% del TASP, mantenendo i limiti dimensionali previsti per ogni istituto, precisando che nelle AATV una percentuale massima pari al 25% del territorio aziendale potrà essere destinata a zone di addestramento con sparo .Le concessioni delle AFV potranno essere localizzate nelle Aree Natura 2000 previa procedura di Valutazione di incidenza, mentre per le AATV è esclusa la concessione in Aree Natura 2000.

6.8 Are boscate percorse dal fuoco

6.8.1. PFV 2003

Le aree percorse dal fuoco sono soggette a divieto di caccia come previsto dall' art.46 comma 5 della L.R. N° 4 del 22/1/1999 . Nel corso di validità del PFV 2003 sono state delimitate cartograficamente le aree boscate percorse dal fuoco e ne è stata valutata la superficie , adottando i provvedimenti di divieto dell' attività venatoria per il periodo di 10 anni previsto dalla legge.

6.8.2. Proposta PFV 2013

Il nuovo PFV prevederà l'aggiornamento della cartografia delle aree boscate percorse dal fuoco , adottando le cartografie fornite dalla Regione Liguria di cui all' allegato B (Standard informatici per l'acquisizione degli elementi territoriali del PFV). Tale recepimento ai sensi dell' art.46 comma 5 della L.R. N° 4 del 22/1/1999 , produrrà disposizioni di divieto di caccia per 10 anni nelle aree boscate percorse dal fuoco.

6.9. Tutela delle pareti rocciose

6.9.1. PFV 2003

L'Art 11 della L.R. 29/94 prevede che le Province individuino le pareti rocciose sede di nidificazione o comunque potenziale sito di nidificazione per le specie avifaunistiche incluse nell'allegato II della Convenzione di Berna. Sono state individuate aree di nidificazione delle specie in oggetto nel versante Nord di Piancavallo, e possibili areali idonei nel massiccio Toraggio -Pietravecchia.

Sono state effettuate osservazioni di presenza di specie di alto significato naturalistico nelle pareti rocciose di Roverino, presso Ventimiglia.

Tutte le aree sopradescritte sono incluse in zone di protezione a vario titolo.

In relazione ad un'ipotetica possibilità di essere utilizzate per l'arrampicata sportiva si consiglia la tabellazione , specificante il divieto di arrampicata, delle pareti Nord del massiccio di Pian Cavallo e delle Pareti Ovest delle Rocche di Roverino.

Va considerato che il periodo critico coincide ovviamente con il periodo di nidificazione e allevamento della prole, compreso per le specie presenti in Provincia di Imperia tra febbraio e luglio, pertanto in tali mesi andrà assicurata un'attenta vigilanza e un divieto totale di arrampicata.

6.9.2. Proposta PFV 2013

Il nuovo PFV prevederà la tutela , mediante divieto dell' attività di arrampicata, di tutte le pareti rocciose potenzialmente idonee alla nidificazione di specie rupicole di particolare interesse naturalistico inserite nell'allegato 2 della convenzione di Berna:

Aquila reale (Aquila chrysaetos) , Gufo reale (Bubo bubo),Falco pellegrino (Falco peregrinus) , Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Codirossone (Monticola saxatilis) , Picchio muraiolo (Tichodroma muraria). Sarà redatta cartografia comprendente le emergenze rocciose ove siano individuate idoneità ambientali per siti di nidificazione delle specie suddette.

La tutela non prevede espressamente il divieto di attività venatoria in quanto tale attività viene praticata in periodi non coincidenti con il periodo di accoppiamento, deposizione, schiusa e allevamento dei nidiacei delle specie in oggetto

6.10 Superfici di tutela dei valichi montani

6.10.1. PFV 2003

La Regione Liguria, visti gli articoli 1 comma 5 e 21 comma 3 della legge 157/92,recepiti dall'art. 47 della L.R. 29/94 che prevedono la protezione per un raggio di 1000 metri dai valichi montani posti sulle rotte migratorie dell'avifauna, e visti i risultati della ricerca effettuata dall'Istituto di Zoologia dell'Università di Genova, ha definito per la Provincia di Imperia, quale direttrice principale l'asse Tanarello - Arroscia con i valichi di Nava, Garlenda, S.Bernardo di Mendatica e Bocchino di Semola.

La Provincia di Imperia ha commissionato uno specifico studio di ricerca sul flusso migratorio per i valichi suddetti per gli anni 1994-1995 e alla luce dei rilevamenti sul campo si è optato per la tutela del valico di Garlenda, peraltro già situato per il 75 % in zone di protezione previste da altri istituti gestionali.

Non si e ritenuto ritiene di dover suggerire l'adozione di misure protettive sugli altri valichi oggetto di indagine in quanto il flusso migratorio riscontrato li pone in posizione di netto subordine nei confronti della rotta di migrazione litoranea , ampiamente tutelata dalla fascia di protezione costiera.

6.9.2. Proposta PFV 2013

Nel nuovo PFV sono individuati quali aree oggetto di tutela i valichi di Nava, Garlenda, S.Bernardo di Mendatica e Bocchino di Semola, secondo quanto proposto nella ricerca effettuata dall'Istituto di Zoologia dell'Università di Genova.

7. La pianificazione Faunistico Venatoria in relazione al sistema di Aree Natura 2000 e al Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

L'approccio alla pianificazione territoriale del PFV deve considerare l'esistenza di Aree protette regionali e delle Aree Natura 2000 che sono sovraordinate rispetto al PFV.

7.1 Aree protette Regionali

La pianificazione delle Aree protette regionali e delle Aree Natura 2000 è sovraordinata (art. 4 l.r. 28/09) alle linee di gestione proposte dal PFV della Provincia di Imperia. Tali aree vanno inserite nella pianificazione e programmazione territoriale (art. 5 DPR 357/97 e ss.mm.ii.), le misure di conservazione e gli eventuali piani di gestione dei siti Natura 2000 dovranno essere recepiti dalla pianificazione e gestione faunistico-venatoria provinciale.

In Provincia di Imperia sono presenti:

- il Parco regionale delle Alpi Liguri istituito con L.R.34 del 15/11/2007 con superficie di ha. 6.041,21
- i Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia (loc. La Mortola), con superficie di ha. 18

7.2 Aree protette della Rete Natura 2000

La Rete Natura 2000 è formata da un complesso di aree protette aventi finalità di tutela degli ecosistemi europei meritevoli di conservazione. In tali territorio viene considerata la possibilità di esercitare le attività umane (agricoltura, forestazione, pesca, caccia) in forma sostenibile e non in contrasto con le finalità di conservazione dei territori. Per tale finalità la Direttiva CEE 92/43 prevede la tutela di habitat cosiddetti seminaturali in quanto plasmati dalle attività antropiche tradizionali quali il pascolo di bestiame domestico o la silvicoltura naturalistica. In tali territori anche la caccia , se praticata secondo criteri di rispetto degli equilibri naturali nei confronti di specie non a rischio di estinzione, adottando prelievi sostenibili, è ammessa.

Le tipologie di aree individuate dalla Rete Natura 2000 sono le seguenti :

- SIC - Siti di interesse comunitario
- ZSC – Zone speciali di conservazione
- ZPS – Zone di protezione speciale

SIC – Siti di interesse comunitario (Direttiva Habitat CEE 42/93)

La Direttiva europea si prefigge l'obiettivo di mantenimento e di ripristino di habitat naturali e seminaturali, specificati all' Allegato 1 o di una specie di cui all' Allegato 2 della Direttiva Europea al fine di garantire la biodiversità nelle regioni biogeografiche comprendenti tali ecosistemi. I siti di importanza comunitaria comprendono aree potenzialmente idonee alla riproduzione e alla sopravvivenza di specie animali aventi ampi areali di distribuzione.

ZSC – Zone speciali di conservazione

I Siti di Interesse Comunitario, a seguito di verifica amministrativa da parte di Ente Pubblico competente in materia ambientale, accertante che le misure di conservazione finalizzate agli obiettivi istitutivi sono state applicate fornendo risultati concreti di tutela degli habitat e delle specie floro-faunistiche oggetto di conservazione, viene riclassificato quale ZSC –Zona speciale di Conservazione

ZPS – Zona di Protezione Speciale

Le Zone di Protezione Speciale per gli Uccelli (ZPS), conservano al loro interno specie, habitat naturali e habitat di specie di cui è necessario garantire il mantenimento o il ripristino, in "uno stato di conservazione soddisfacente".

Le tipologie di Aree inserite nella Rete Natura 2000 presenti in Provincia di Imperia sono rappresentate da SIC e ZPS mentre non sono attualmente costituite ZSC in quanto nessun SIC ha ancora terminato l'iter di verifica e approvazione per la trasformazione in ZSC.

Si elencano di seguito le norme nazionali concernenti tali istituti :

DM 7 marzo 2012	*Quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina*
DM 7 marzo 2012	*Quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica*
DM 7 marzo 2012	*Quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica*
D. L. 29 giugno 2010, No.128	*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*
DM 19 giugno 2009	Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE
DM 26 marzo 2008	Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina
DM 26 marzo 2008	Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE
DM 3 luglio 2008	Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE
DM 5 luglio 2007	Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE
DM 19 Luglio 2006, No. 613	*Decisione della Commissione recante adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea. G.U. L 259 del 21 settembre 2006.*
D. L 3 aprile 2006, No. 152	*Norme in materia ambientale*
DM 25 Marzo 2005	*Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE*

DM 25 Marzo 2005	*Annullamento della Deliberazione 2 Dicembre 1996 delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)*
DM 25 Marzo 2005	*Elenco dei Proposti Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografia mediterranea ai sensi della Direttiva 92/43/CEE*
DM 25 Marzo 2004	*Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE*
DPR 12 Marzo 2003, No. 120	*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 8 Settembre 1997 No. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*
Legge 3 Ottobre 2002, No. 221	*Integrazioni alla Legge 11 Febbraio 1992, No. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE*
DM 3 Settembre 2002	*Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000*
DM 3 Aprile 2000	*Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE*
DM 20 Gennaio 1999	*Modificazioni degli allegati A e B del DPR 8 Settembre 1997, No. 357, in attuazione della Direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE (Riporta gli elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l'accesso nell'Unione di alcuni nuovi Stati)*
DPR 8 Settembre 1997, No. 357	*Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*
Legge 11 Febbraio 1992, No. 157	*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

Di seguito si elencano le norme regionali concernenti tale materia :

DGR 28 dicembre 2012, No. 1716	*Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei Siti di Importanza Comunitaria e nelle Zone di Protezione Speciali Liguri*
DGR 28 settembre 2012, No 1145	*Adozione misure di conservazione SIC liguri regione biogeografica alpina e individuazione SIC della regione biogeografia alpina che necessitano del Piano di Gestione, ai sensi della l.r. n. 28/2009, art. 4. Sostituzione D.G.R. n.2040/2009.*
DGR 13 luglio 2012, No. 864	*Approvazione linee guida per redazione piani di gestione dei siti di interesse comunitario e delle zone di protezione speciale terrestri liguri (art. 5, comma 2, l.r. 28/2009)*

DGR 1 giugno 2012, No. 650	*Approvazione aggiornamento Zone Protezione Speciale Liguri: (IT1313776 Piancavallo; IT1314677 Saccarello-Garlenda; IT1314678 Sciorella; IT1314679 Toraggio-Gerbonte; IT1315380 Testa d'Alpe- Alto; IT1315481 Ceppo-Tomena; IT1331578 Beigua- Turchino)*
DGR 1 giugno 2012, No. 649	*Approvazione dell'aggiornamento del nuovo Formulario Standard Natura 2000.*
DGR 18 dicembre 2009, No.1793	*Istituzione Rete ecologica - LR 28/2009 art.3*
DGR 4 dicembre 2009, No.1687	*Priorità di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e cartografia delle "Zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di Importanza Comunitaria"*
DGR 6 novembre 2009, No. 1507	*Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009*
DGR 2 novembre 2009, No. 1444	*Approvazione della rappresentazione cartografica degli habitat, delle specie ed altri elementi naturalistici rilevanti presenti sul territorio ligure*
LR 10 luglio 2009, No. 28	*Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità*
Reg. Regionale 5/2008	*Regolamento regionale recante "misure di conservazione per la tutela delle Zone di Protezione Speciali (ZPS) liguri"*
DGR 7 Aprile 2006, No.328	*Approvazione di criteri e di indirizzi procedurali ad oggetto l'applicazione della Valutazione di incidenza, (Sostituzione DGR 646/2001)*
DGR del 23/12/2005, No. 1716	*Proposta di aggiornamento dei SIC terrestri liguri e di un nuovo SIC*
DGR del 7 Dicembre 2005, No. 1561	*Proposta di sperimentazione in scala cartografica 1:10,000 dei siti di importanza comunitaria (pSIC) marini liguri*
DGR 9/2003	*Proposta di nuovo Sito di Importanza Comunitaria (pSIC) in Liguria denominato IT 1324896 "Lerrone – Valloni" con cui è designato un nuovo pSIC, al fine della tutela della testuggine palustre (Emys orbicularis), ritenuta in passato estinta nella nostra regione*
DGR 8/2003	*Proposta di riperimetrazione in scala cartografica 1:10.000 dei siti di importanza comunitaria (pSIC) terrestri liguri*
GR 772/2002	*Proposta di riclassificazione in Siti di Importanza Regionale (SIR) di talune aree proposte come Siti di Importanza Comunitaria liguri (pSIC)" con cui sono declassati 4 pSIC a SIR (Siti di Importanza Regionale), al momento non sottoposti ad alcun regime di tutela*
DGR del 21 Giugno 2001, No. 643	*Modifiche alla D.G.R. No. 646 dell'8 Giugno 2001 "Misure di salvaguardia per i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSic) e Zone di Protezione Speciale (Zps) liguri (Dir. 92/43/CEE e 79/409/Cee): applicazione della valutazione di incidenza"*
DGR 8 Giugno 2001, No. 646	*Misure di salvaguardia pei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) liguri (Dir. 92/43/CE e 79/409/CE): applicazione della valutazione di incidenza*
DGR 25 Febbraio 2000, No. 270	*Individuazione delle ZPS in Liguria*

8. Aree della Rete Natura 2000 in Provincia di Imperia

La regione Liguria ha regolamentato la materia inerente i siti della Rete Natura 2000 con L.R. n° 28 del 10/7/2009 " Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità. I Punti qualificanti della legge in oggetto possono così essere sintetizzati :

- Istituzione della Rete Natura 2000 sul territorio regionale
- Individuazione degli Enti gestori delle aree di rete Natura 2000
- Determinazione delle procedure di autorizzazione per la definizione delle Misure di Conservazione
- Estensione della tutela per le specie di cui agli allegati II e IV della Direttiva CEE 92/43, previste dalla L.R. 4/1992

La Rete Natura 2000 in Provincia di Imperia è formata da 24 SIC e da 6 ZPS.

Non sono stati presi in esame i 6 SIC marini in quanto, per loro collocazione geografica non compresa nel TASP, non rientrano nella pianificazione faunistico – venatoria della Provincia di Imperia.

Si elencano di seguito i SIC e le ZPS

Siti di interesse comunitari - SIC

N°	Codice sito	SIC terrestri	Superficie
1.	IT1313712	• Cima di Pian Cavallo - Bric Cornia	4500 ha.
1.	IT1314609	• Monte Monega - Monte Prearba	3670 ha
2.	IT1314610	• Monte Saccarello - Monte Frontè	3941 ha.
3.	IT1314611	• Monte Gerbonte	2262 ha.
4.	IT1314723	• Campasso - Grotta Sgarbu du Ventu	105 ha.
5.	IT1315313	• Gouta - Testa d'Alpe - Valle Barbaira	1500 ha.
6.	IT1315407	• Monte Ceppo	3055 ha.
7.	IT1315408	• Lecceta di Langan	238 ha.

8.	IT1315421	• Monte Toraggio - Monte Pietravecchia	2639 ha.
9.	IT1315503	• Monte Carpasina	1353 ha.
10.	IT1315504	• Bosco di Rezzo	1083 ha.
11.	IT1315602	• Pizzo d'Evigno	2198 ha.
12.	IT1315714	• Monte Abellio	744 ha.
13.	IT1315715	• Castel d'Appio	9,3 ha.
14.	IT1315716	• Roverino	336 ha.
15.	IT1315717	• Monte Grammondo - Torrente Bevera	2642 ha.
16.	IT1315719	• Torrente Nervia	44 ha.
17.	IT1315720	• Fiume Roia	120 ha.
18.	IT1315805	• Bassa Valle Armea	798 ha.
19.	IT1315806	• Monte Nero - Monte Bignone	3388 ha
20.	IT1315922	• Pompeiana	184 ha.
21.	IT1316001	• Capo Berta	38 ha.
22.	IT1316118	• Capo Mortola	50 ha.
23.	IT1324818	• Castell'Ermo - Peso Grande	1964 ha.

I SIC terrestri interessano complessivamente una superficie di ha. 36.861,3

Zone di protezione speciali – ZPS

N°	Codice sito	ZPS	Superficie
1.	IT1313776	• Piancavallo	1142 ha.
2.	IT1314677	• Saccarello - Garlenda	984 ha.
3.	IT1314678	• Sciorella	1481 ha.
4.	IT1314679	• Toraggio - Gerbonte	2567 ha.
5.	IT1315380	• Testa d'Alpe – Monte Alto	1560 ha.
6.	IT1315481	• Ceppo - Tomena	2068 ha.

LE ZPS hanno una superficie complessiva di ha. 9802.

In complesso le aree di Rete Natura 2000 coprono una superficie di ha. 46.633,30, facendo comunque presente che le due tipologie spesso di sovrappongono.

Va precisato che molte delle aree individuate quali SIC e la totalità delle Aree classificate ZPS nello scorso PFV 2003 sono state inserite in istituti di protezione previste dalla L.R.29/94 (Oasi, ZRC, Valichi montani, Rotte migratorie). A seguito dell'Istituzione del Parco delle Alpi Liguri una forte componente del territorio individuato a Parco godeva di classificazione specifica per la tutela ambientale(SIC - ZPS) o era istituto specifico per la salvaguardia della fauna selvatica (OASI- ZRC).

Si precisa che per quanto concerne i SIC non sono previste limitazioni o divieti dell' attività venatoria dall' attuale normativa.

Il Decreto Ministeriale del 17/10/2007 " *Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di Conservazione (ZSC9) e a zone di protezione speciale (ZPS)* " e la L.R. 35/2006 prevedono limitazioni ove previste dalle Misure di Conservazioni che dovranno essere individuate specificatamente per ogni area di Rete Natura 2000.

Attualmente le norme che individuano le Misure di conservazione dei siti in oggetto sono le seguenti :

DGR n. 1145/2012 del 28.09.2012: "*Adozione misure di conservazione SIC liguri regione biogeografica alpina e individuazione SIC della regione biogeografica alpina che necessitano del Piano di Gestione, ai sensi della l.r. n. 28/2009, art. 4. Sostituzione D.GR. n. 2040/2009*".

DGR 1507/2009 : "*Misure di salvaguardia per habitat di cui all' allegato I della Direttiva CEE 92/43 ai sensi della L.R. 28/2009*"

DGR 1687/2009 : *" Priorità di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e cartografia delle zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di Importanza Comunitaria "*

Regolamento Regione Liguria 5/2008 : *" Misure di conservazione per la tutela della zone di protezione speciale (ZPS) liguri."*

9. Valutazione di Incidenza

La procedura amministrativa che prevede l' analisi preventiva dei possibili impatti generati da progetto o piani sui siti della Rete natura 2000 viene indicata come Valutazione di Incidenza.

Tale procedura , prevista dalla Direttiva " Habitat all'art 6 comma 3, ha come finalità la tutela degli ecosistemi protetti mediante un processo preventivo di analisi dei possibili impatti conseguenti all' attuazione di piani ch prevedano interventi sugli ecosistemi e sulle sue componenti biotiche e abiotiche.

La corretta indagine preventiva delle possibili interferenze tra programmi proposti ed eventuali effetti derivanti da tali azioni, analizzate dalla procedura di Valutazione di Incidenza, può offrire garanzie sia di tutela che di utilizzo delle risorse rinnovabili in termini di uso sostenibile.

Va precisato che il campo di applicazione di tale procedura non è limitato territorialmente alle aree di Rete Natura 2000 ma va applicata ad ecosistemi correlati, eventualmente sensibili ad interferenze significative causate dall' attuazione della pianificazione proposta.

La valutazione di incidenza viene perciò ad avere una valenza di garanzia globale nell' ottica di una coerenza funzionale per i vari siti di Rete Natura 2000 interconnessi sia a livello locale che nazionale . Sostanzialmente la Valutazione di incidenza ha un ruolo di tutela specifica per ogni singola Area considerata però con una visione globale quale tassello dell' intero sistema di Rete Natura 2000.

La direttiva Comunitaria "Habitat" ha disciplinato l'applicazione e i contenuti della Valutazione di incidenza, adottati dalla normativa nazionale con il DPR N° 357 del 8/9/1997 art.5 ,sostituito in seguito dal DPR N° 120 del 12/3/2003.

Nell' art 6, comma 1, di tale DPR viene precisato l'obbligo di analisi dei contenuti naturalistici dei pSIC, dei SIC e delle ZSC al fine di evitare che venga effettuata una pianificazione territoriale con metodi o strumenti potenzialmente impattanti nei confronti degli ecosistemi di importanza comunitaria.

Nel comma 2 dell'art 6 si precisa che tutti i piani , progetti, programmi e/o interventi territoriali, urbanistici, agricoli e faunistico venatori debbano essere soggetti a procedura di Valutazione di Incidenza.

Pertanto i progettisti e/o i proponenti di tali piani debbono allegare alla documentazione fornita uno studio che contenga un' analisi delle compatibilità ambientali tra il piano proposto e il sito interessato.

I contenuti e i metodi di tale studio individuati nell' allegato G del DPR 357/97 in sintesi possono essere così esposti :

- esposizione particolareggiata del piano con particolare riferimento alle superfici oggetto di intervento, alle caratteristiche degli interventi, all' interrelazione con altri strumenti di pianificazione, all' utilizzo di risorse naturali, alla produzione di rifiuti, alle possibilità di inquinamento e di degrado ambientale, e ai rischi connessi ai metodi di lavoro e all'utilizzo di tecnologie e sostanze chimiche.
- esame delle interconnessioni tra il piano proposto e l'ecosistema interessato valutando l'intera gamma delle cenosi presenti in relazione al complesso ambientale di riferimento.

Nel caso di piani o programmi che a seguito di procedura di valutazione di incidenza risultino impattanti in modo grave sulle componenti ambientali del sito si esprimerà un parere di Valutazione di Incidenza Negativa. In tal caso dovranno essere ricercate soluzioni alternative. A norma del comma 9 art. 6 DPR 120/2003, qualora non sia possibile individuare linee di intervento alternative a quelle proposte il piano potrà esser approvato soltanto per motivazioni di pubblico interesse, mediante l'applicazione di misure di mitigazione e ne sarà fornita documentazione al Ministero dell' Ambiente.

Qualora siano presenti nell'area di Natura 2000 siano presenti habitat e specie prioritarie il piano potrà essere approvato soltanto per motivazioni di sanità e sicurezza pubbliche, per necessità di salvaguardia ambientale. Il comma 10 art. 6 del DPR 120/2003 precisa inoltre che a seguito di valutazione della Commissione Europea possono concedere pare positivo a piani aventi motivazioni di importante utilità pubblica.

La serie di norme legislative nazionali inerenti la valutazione di Incidenza è stata recepita dalla Regione Liguria con la DGR 646/2001 *" Misure di salvaguardia per i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciali (ZPS)liguri (Dir. 92/43/CEE) :applicazione della Valutazione di incidenza"*

Tale DGR è stata in seguito sostituita dalla DGR 328/2006 *e quindi dalla* DGR 30/2013 *"Legge regionale n. 28/2009. Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi - Sostituzione dgr 328/2006"* . La Delibera in oggetto comprende tre Allegati che contengono seguenti indicazioni operative :

- Allegato A – contenuti dello studio di incidenza
- Allegato B – iter procedurale della valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi
- Allegato C – criteri per la valutazione di Incidenza

La L.R.28/2009 decreta che L' Ente incaricato alla realizzazione della procedure da Valutazione di Incidenza e del rilascio dell'autorizzazione del Piano proposto, è il soggetto gestore del sito di Rete Natura 2000 o , in specifici casi, la Regione Liguria.

La Regione Liguria ha emanato la DGR 387/2011 comprendente gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria ove viene precisato che i Piani faunistico venatori provinciali e le loro modifiche devono essere sottoposti a valutazione di incidenza con le procedure previste dall' Allegato 10 della DGR in oggetto. La Regione Liguria è l'Ente competente per la valutazione di incidenza relativa ai Piani faunistico venatori provinciali, ed esprime parere in merito, sentiti gli Enti gestori delle Aree protette Regionali e/o nazionali incluse sul territorio provinciale,e considerati gli indirizzi secondo quanto previsto dall' art. 12 della L.R. 29/1994 .

Il D.M. del 17/10/2007 " Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS" indica le linee guida e gli argomenti di competenza dei PFV provinciali.

Negli indirizzi regionali si precisa che, qualora non inseriti nel Piano e non dotati di studio di incidenza, i seguenti istituti inseriti in siti della Rete Natura 2000, devono essere sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza :

- Autorizzazione e/o rinnovo con eventuali modifiche delle zone di addestramento cani e prove cinofile
- Autorizzazione e/o rinnovo con eventuali modifiche di appostamenti fissi
- Autorizzazione e/o rinnovo con eventuali modifiche di Aziende faunistico venatorie

Negli indirizzi regionali si precisa inoltre che , qualora sia già stata realizzata una valutazione di compatibilità ambientale, per il rinnovo delle autorizzazioni non viene richiesto un nuovo studio di incidenza se rimangono invariate le linee di gestione approvate e non si sono verificati effetti negativi sugli ecosistemi interessati.

10. Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale e i suoi possibili impatti ambientali

La pianificazione territoriale a fini faunistico - venatori può avere impatti nei confronti dell' ambiente e pertanto si ritiene corretto analizzare queste eventualità seguendo il percorso operativo proposto per la definizione dei vari istituti.

Verranno quindi valutate in sintesi per ogni settore di competenza del PFV le seguenti reciprocità :

- effetti sull'ecosistema
- elementi di influenza
- impatti potenziali indotti

A - Ripartizione del TASP Provinciale tra ATC e CA

Elementi condizionati *> Nessuno*
Elementi di influenza *> Variazione pressione venatoria*
Impatti potenziali indotti *> Positivi > Corretta ripartizione del rapporto cacciatori / territorio*

B - Realizzazione Istituti di protezione

Elementi condizionati *> Modifiche soprassuoli e composizione comunità faunistiche*
Elementi di influenza *> Aumento densità di specie problematiche(cinghiale)- Incremento densità specie faunistiche oggetto di caccia*
Impatti potenziali indotti *> Positivi : Incremento di specie non venabili > Negativi: Aumento dei danni alle colture da cinghiale - Aumento incidenti stradali dovuti ad ungulati*

C - Centri pubblici di riproduzione fauna selvatica

Elementi condizionati *> Zoocenosi naturali – Soprassuoli forestali - Colture agricole*
Elementi di influenza *> Densità eccessive di individui oggetto di incremento*
Impatti potenziali indotti *> Negativi >Aumento disturbo su specie sensibili –concentrazione di predatori-pressione abnorme su colture agricole e su elementi della fitocenosi spontanea - aumento dei rischi igienico sanitari sia nei confronti degli animali che dell' uomo - Aumento incidenti stradali dovuti ad ungulati*

D - Centri privati di riproduzione fauna selvatica

Elementi condizionati *> Zoocenosi naturali – Soprassuoli forestali - Colture agricole*
Elementi di influenza *> Densità eccessive di individui oggetto di incremento*
Impatti potenziali indotti *> Aumento disturbo su specie sensibili –concentrazione di predatori-pressione*

abnorme su colture agricole e su elementi della fitocenosi spontanea - aumento dei rischi igienico sanitari sia nei confronti degli animali che dell' uomo- Aumento incidenti stradali dovuti ad ungulati

E – Zone per addestramento cani e gare cinofile

Elementi condizionati *> Fauna selvatica e suoli*
Elementi di influenza *> Incremento densità delle presenze umane e animali – Possibilità di sparo per l'intero corso dell'anno (Zone B)*
Impatti potenziali indotti *> Negativi > Disturbo per i popolamenti faunistici naturali - Potenziale accumulo di piombo (Zone B)*

F – Appostamenti fissi

Elementi condizionati *> Fauna selvatica –assetto paesaggistico*
Elementi di influenza *> Concentrazione abnorme di soggetti di specie venabili dovuta a richiami*
Impatti potenziali indotti *> Negativi > Inquinamento da piombo in area circoscritta*

F – Aziende faunistico venatorie e agro-turistico venatorie

Elementi condizionati *> Popolamenti animali - assetto paesaggistico*
Elementi di influenza *> Forte pressione venatoria- Immissioni specie venabili-Miglioramenti ambientali*
Impatti potenziali indotti *> negativi > concentrazione predatori- diffusa presenza antropica – progressiva banalizzazione del patrimonio genetico delle specie oggetto di immissioni – diffusione zoonosi*

Positivi > miglioramenti ambientali – incentivi alle comunità rurali manutenzione

G – Istituzione di ATC e CA

Elementi condizionati *> Popolamenti animali - assetto paesaggistico - Colture agricole*
Elementi di influenza *> Attività venatoria-Immissione di specie oggetto di caccia-Diffusa presenza antropica*
Impatti potenziali indotti *> Negativi > Disturbo di specie non target-Prelievi con effetti non valutabili su specie migratrici*
Positivi > Legame cacciatore/territorio- realizzazione interventi di gestione e controllo su specie critiche (Cinghiale)-Prelievi conservativi ungulati mediante caccia di selezione(Camoscio e Capriolo)

H – Aree boscate percorso dal fuoco

Elementi condizionati *> Popolamenti animali - assetto paesaggistico*
Elementi di influenza *> Divieto attività venatoria*
Impatti potenziali indotti *> Incremento densità di cinghiali - Aumento danni alle colture nelle aree circostanti*

I - Pareti rocciose

Elementi condizionati *> Popolamenti avifauna rupicola*
Elementi di influenza *> Divieto arrampicata- Riduzione disturbo antropico in fase critica*
Impatti potenziali indotti *> Miglior riuscita riproduttiva – colonizzazione probabile di nuove specie rupicole*

10.1. Considerazioni analitiche dei potenziali impatti dovuti alla realizzazione degli istituti previsti dal PFV 2013

10.1.1 - Ripartizione del TASP Provinciale tra ATC e CA

L'individuazione delle linee di confine tra ATC e Ca , peraltro sostanzialmente identiche a quelle del precedente PFV del 2003, non determinano alcun impatto negativo nei confronti dell' ambiente.
Avendo come effetto la ripartizione spaziale del territorio provinciale determinano un minor nomadismo venatorio contribuendo a formare un legame gestionale,culturale e affettivo con il territorio.
Tale forma di partecipazione e attaccamento al territorio è uno dei cardini ideologici che hanno ispirato la Legge 157/92.

10.1.2. Realizzazione Istituti di protezione

Las pianificazione territoriale che individua le aree destinate alla tutela e all' incremento della fauna selvatica precisa la specifica destinazione per le scelte gestionali di ciascun istituto.

Pertanto ogni area protetta provinciale : Oasi, ZRC, Valico Montano è frutto di un'analisi delle vocazionalità specifiche individuate per tali siti. Gli indirizzi che hanno determinato la definizione della destinazione per tali istituti sono in sintesi i seguenti :

Oasi di protezione destinate a rifugio, riproduzione e sosta della fauna selvatica:

- Vocazionalità ambientale per le specie target
- Interconnessione con la pianificazione prevista da Rete Natura 2000 e dalle aree Protette Regionali (Parco Alpi Liguri e Giardini Hanbury)
- Individuazione logica sul territorio mediante adozione di confini individuabili con certezza

Gli eventuali effetti positivi sugli ambienti oggetto di tutela derivanti dall' adozione del nuovo PFV 2013 potranno essere i seguenti :

- Salvaguardia delle linee di migrazione della fascia costiera che costituiscono la rotta maggiormente frequentata dall' avifauna migrante
- Tutela per le specie faunistiche di particolare interesse sia venatorio che conservazionistico: gallo forcello, coturnice, camoscio, lupo

Zone di ripopolamento e cattura:

- Buona idoneità territoriale per le specie stanziali oggetto di caccia: lepre comune, starna, pernice rossa, capriolo
- Possibilità di interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici
- Presenza sul territorio individuato di siti appartenenti a Rete Natura 2000

I risultati positivi indotti dalla realizzazione di tali istituti previsti dal PFV 2013 potranno essere i seguenti :

- Incremento delle popolazioni di specie stanziali venabili e nel contempo siti di rifugio per specie migratrici (turdidi, beccaccia)
- Controllo delle popolazioni di cinghiale anche mediante utilizzo di gabbie di cattura, interventi a singolo e/o in girata da parte di selecontrollori del cinghiale autorizzati dalla Provincia.
- Privilegiare interventi di ripristino e di recupero ambientale di aree dismesse dall' attività agro pastorale da parte degli operatori rurali locali,mediante accesso a finanziamenti previsti dalla DGR 126/2007

Rotta migratoria della fascia costiera:

Il PFV 2013 manterrà il regime di divieto per l' attività venatoria in tutta la fascia costiera a Sud dell'Autostrada dei Fiori, per garantire la totale salvaguardia dell'avifauna migrante su tale rotta.

Valichi Montani tirrenico padani

Nel PFV saranno individuati quali aree protette 4 valichi montani interessati alla migrazione dell' avifauna : Garlenda, Nava, Bocchino di Semola, S. Bernardo di Mendatica

10.1.3. Fondi chiusi

La presenza di fondi chiusi di proprietà privata non può essere oggetto di pianificazione a fini faunistico venatori da parte dell' Amministrazione Provinciale, pertanto sarà possibile unicamente constatarne la presenza a fini di computo della superficie venabile. Si esclude pertanto tale categoria dalla valutazione di impatto dovuto alla realizzazione del PFV.

10.1.4. Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica

L' Amministrazione Provinciale di Imperia non ha ricevuto alcuna richiesta per la realizzazione di tali istituti, pubblico o privati. Già nei precedenti PFV, che pur ne contemplavano a norma di legge la possibilità di realizzazione, non erano di fatto giunte richieste in tal senso. Pertanto il PFVP 2013 prevederà la possibilità dell'istituzione di tali istituti con limite territoriale massimo dell' 1% del TASP, da realizzarsi in territori non compresi nella perimetrazione di siti di Rete Natura 2000.

L'eventualità di impatti sull'ambiente e sulle componenti della zoocenosi è sostanzialmente collegata alle densità che le specie di fauna selvatica oggetto di incentivazione possono raggiungere in tali istituti. Densità elevate di ungulati possono creare le seguenti problematiche :

- Impatto su colture agricole e su cenosi forestali
- Impatto sanitario per zoonosi e patologie diffusive
- Impatto su circolazione stradale (aumento incidenti)

Gli effetti negativi qualora si raggiungano concentrazioni abnormi di soggetti di piccola fauna stanziale (Lepre, fagiano, starna, pernice rossa)possono essere le seguenti :

- Concorrenza spaziale e alimentare con specie autoctone
- Aumento disturbo su specie di interesse conservazionistico
- Concentrazione di predatori opportunisti
- Pressione abnorme su colture agricole e su elementi della fitocenosi spontanea
- Trasmissione patologie e parassitosi

10.1.5. Centri privati di riproduzione della fauna selvatica

Anche per quanto concerne i Centri privati di riproduzione di fauna selvatica non sono pervenute richieste di autorizzazione come già avvenuto per gli scorsi PFVP del 1996 e del 2003. Si ritiene che il limite intrinseco alla costituzione di tale istituto sia dovuto alla formulazione del dettato legislativo che non prevede recinzioni per tale struttura, vanificando in tal modo le possibilità di intervento sui soggetti allevati. Tuttavia si ritiene , a norma di legge , di prevedere una quota dell' 1% di TASP da destinarsi alla realizzazione di tali istituti, escludendo le aree di Rete Natura 2000.

Tali istituti, analogamente a quanto considerato per i Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica possono comportare impatti per l'ambiente qualora si creino condizioni di elevate densità di fauna selvatica di allevamento, in particolare per quanto riguarda gli ungulati (cervidi) possono essere previste le seguenti problematiche :

- Impatto su colture agricole e su cenosi forestali
- Impatto sanitario per zoonosi e patologie diffusive
- Impatto su circolazione stradale (aumento incidenti)

Per quanto concerne la produzione di specie selvatiche stanziali (Lepre, fagiano comune, starna, pernice rossa) possono essere individuati i seguenti possibili effetti negativi :

- Concorrenza spaziale e alimentare con specie autoctone

- Aumento disturbo su specie di interesse conservazionistico
- Concentrazione di predatori opportunisti
- Pressione abnorme su colture agricole e su elementi della fitocenosi spontanea
- Trasmissione patologie e parassitosi

10.1.6. Zone per l'addestramento cani e per le gare cinofile

La linea di azione che ha caratterizzato i precedenti PFV in merito alle Zone di addestramento cani sarà confermata mantenendo sostanzialmente inalterate le aree individuate per tali attività e prevedendo eventualmente la costituzione di nuove zone per un totale complessivo del 2% del TASP provinciale. Qualora vengano istituite nuove zone in siti della rete natura 2000 sarà previsto uno studio per valutazione di incidenza. Le zone di addestramento potranno avere vari gradi di influenza sull' ambiente in funzione della loro tipologia :

Zone A :

Positiva > ricostituzione e tutela di popolamenti di specie stanziali (lepre , starna, pernice rossa)

Negativa > disturbo a popolamenti faunistici autoctoni

Zona B :

Negativa > Incremento densità delle presenze umane e animali
Potenziale accumulo di piombo sul territorio

Zona C :

Negativa > parcellizzazione del territorio con barriere invalicabili per mammofauna

10.1.7. Appostamenti fissi

Nel PFV 2013 non saranno previste autorizzazioni per questa tipologia di attività venatoria in quanto L'art 29 della L.R. 29/94 precisa che la Provincia non può rilasciare un numero di permessi per appostamenti fissi con richiami vivi superiore a quelli rilasciati nella stagione venatoria 1989/90.

In considerazione del fatto che in tale epoca non erano rilasciate concessioni, la Provincia non concederà autorizzazioni ex-novo.

Di conseguenza non si avranno impatti da questa tipologia di appostamenti.

10.1.8. Aziende faunistico venatorie e agro turistico venatorie

Attualmente non esistono Aziende Faunistico venatorie o Aziende agro turistico venatorie in Provincia di Imperia. IL PFV prevederà per tale destinazione una quota di territorio pari al 10% del TASP. Qualora le richieste di concessione, il cui rilascio peraltro è di competenza della Regione Liguria,prevedano la localizzazione in siti di Rete Natura 2000, dovranno essere corredate da procedura di valutazione di incidenza. Gli impatti ambientali negativi potenzialmente derivanti da tali istituti possono cosi essere sintetizzati :

- forte pressione antropica sul territorio
- possibilità di inquinamento del patrimonio genetico delle specie autoctone
- concentrazione di predatori opportunisti

Vanno peraltro considerati eventuali effetti positivi indotti da tali istituti, quali eventuali miglioramenti ambientali con recupero delle aree dismesse dalle attività agricole, mediante l'impiego di personale appartenente alle comunità rurali.

10.1.9. Ambito territoriale di caccia e Comprensorio Alpino

L'attuale assetto territoriale del PFV della Provincia di Imperia prevede una ripartizione del TASP in 2 grandi istituti , 1 ATC di circa 57.000 ha ed un CA di circa 26.000. Il nuovo PFV prevederà un leggero aumento della quota di territorio protetto, in particolare nel CA. La pressione venatoria , si è ridotta sensibilmente nell' ultimo decennio e attualmente si avvia a densità accettabili per impostare programmi di gestione faunistica. Le attività venatorie possono prevedere impatti negativi nei confronti dell' ambiente così sintetizzabili :

- diffusa presenza antropica con conseguente disturbo al patrimonio faunistico
- immissioni di soggetti da ripopolamento in condizioni igienico sanitarie a rischio
- forme di caccia nei confronti di specie migratrici con effetti non valutabili

Si considerano inoltre gli effetti positivi indotti dalla gestione degli ATC e CA :

- Consolidamento del legame cacciatore/territorio
- Realizzazione di censimenti e piani di prelievo conservativo su ungulati (Bovidi e cervidi)
- Contenimento di specie a forte impatto su colture agricole (cinghiale)
- Miglioramenti ambientali a fini faunistici
- Attività di censimento e monitoraggio di specie di interesse conservazionistico (gallo forcello, coturnice, beccaccia, starna, pernice rossa)

Le attività venatorie realizzate all'interno delle aree Natura 2000 o comunque aventi influenze sullo stato di conservazione degli ambienti di cui sopra, dovranno essere attuate in conformità dei fini istitutivi delle aree di cui sopra ed eventualmente soggette a valutazione di incidenza.

10.1.10 . Aree boscate percorse dal fuoco

Le porzioni di territorio forestale colpite da incendi , mappate dal personale del CFS con sistemi GIS, saranno cartografate nel PFV al fine di definire le aree vietate alla caccia secondo quanto previsto dagli Indirizzi regionali. Per tali aree il PFV non ha competenza di pianificazione e gestione tuttavia va considerato che l'applicazione del divieto di caccia in tali aree potrà comportare significativi incrementi di densità di cinghiali con conseguenti aumenti di danni alle colture nelle aree circostanti.

10.1.11. Pareti rocciose

L'individuazione cartografica delle pareti rocciose aventi interesse per la nidificazione delle specie rupicole di cui all' Allegato 2 della Convenzione di Berna sarà inserita nel PFVP. Tali siti ai sensi della L.R. 29/94 art.11, saranno oggetto del divieto di arrampicata. Non si evidenziano impatti ambientali negativi .